Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 177 del 31 luglio 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 124

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 29 giugno 2000.

Modifiche allo statuto generale dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 29 giugno 2000.

Modifiche allo statuto generale dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993, con cui è stato emanato lo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo, che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 14 luglio, 23 luglio, 13 ottobre, 23 ottobre, 24 novembre 1998, 15 aprile 1999, 26 maggio 1999, 11 giugno 1999, 19 ottobre 1999, 17 dicembre 1999 e 7 marzo 2000, con cui sono state approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo statuto e introdotte talune disposizioni transitorie;

Atteso che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ha espresso osservazioni né di merito né di legittimità nel termine perentorio previsto dalla legge n. 168/1989 citata;

Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si è detto;

Considerata la necessità di dover dispone alcuni interventi di modifica, anche terminologica logicamente conseguente alle modifiche approvate;

Quant'altro visto e considerato;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna, in forza delle quali lo stesso statuto risulta essere quello di cui all'allegato *A* al presente decreto e di cui costituisce parte integrante:

Nuova denominazione dell'Ateneo:

«Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: sede di (Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini)».

Articolo 1 - Principi generali.

Il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"L'Ateneo riconosce ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dall'attivita' di ricerca affinche' l'insegnamento sia in grado di concorrere all'evolversi della societa' e della conoscenza scientifica. Riconosce come propri compiti primari la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore al fine di perseguire un sapere critico, aperto al dialogo, allo scambio di informazioni, alle necessita' inderogabili della cooperazione e della interazione delle culture, nel rispetto delle liberta' della scienza e dell' insegnamento."

Sono inseriti i seguenti commi 4 e 5:

"4. L'autonomia dell'Ateneo e' normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto. L'autonomia dell'Ateneo e' espressione della comunita' dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che la costituiscono. L'autogoverno dell'Ateneo e' a garanzia della liberta' di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di tutti i componenti la comunita' universitaria.
5. Spettano all'Ateneo tutte le funzioni e i compiti inerenti alle proprie finalita' non espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge."

Articolo 4 - Diritto allo studio.

Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"L'Universita' di Bologna, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario."

E' inserito il seguente comma 4:

"Il Regolamento studenti e del tutorato detta i criteri generali relativi alle prestazioni per il diritto allo studio."

Articolo 5 - Principi relativi all'attivita' amministrativa e gestionale.

Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi, in conformita' ai principi dettati dalla legislazione in materia."

Articolo 6 - Principi relativi alla organizzazione.

Il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"Per la realizzazione di tali fini, l'organizzazione e' ispirata ai principi della:
- gestione per budget delle strutture didattiche e scientifiche e delle unita' organizzative di servizio centrali e periferiche dell'Ateneo di cui all'art. 14.1;
- collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, anche tramite gli organismi previsti dall'art.54;
- attribuzione delle funzioni di indirizzo e di programmazione agli Organi di governo dell'Ateneo di cui alla parte III del presente Statuto e delle funzioni di attuazione e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa alla dirigenza di cui alla parte IV del presente Statuto;
- valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli Organi di governo dell'Ateneo e delle singole strutture didattiche e di ricerca;
- articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e di ricerca, entro i limiti stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', dal Regolamento di organizzazione e dal Regolamento didattico di Ateneo, in funzione della peculiarita' delle diverse situazioni in cui operano;
- delegabilita' delle funzioni spettanti ai relativi Organi monocratici o collegiali salvo quanto loro espressamente riservato dal presente Statuto."

La rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: Risorse

E' inserito il seguente comma 5 all'art. 7:

"Il principio del budget assicura alle strutture e ai servizi la erogazione delle risorse complessive necessarie al corretto funzionamento sulla base di piani e programmi che tengano conto anche di esigenze di carattere perequativo. "

Articolo 8 - Doveri di informazione.

Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"Essa utilizza, altresi', in connessione con altri soggetti pubblici e privati, gli strumenti di comunicazione."

Articolo 9 - Principi comuni di comportamento.

La lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

"disponibilita' a mantenere all'interno dell'Ateneo anche mediante gli organismi di cui agli art. 46, 50 e seguenti le iniziative ulteriori rispetto ai doveri professionali di carattere scientifico e didattico che assumano carattere di interesse e di utilita' per l'istituzione universitaria;"

Articolo 10 - Attivita' culturali e sportive.

Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"L'Universita' promuove, tenuto conto della legislazione vigente in materia, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative, rappresentative, convenzionandosi con gli Enti pubblici e privati, e con le Associazioni, operanti in tali ambiti."

E' inserito il seguente comma 2:

"L'Universita' promuove la conservazione, tutela e valorizzazione dei suoi archivi, musei e raccolte favorendo la collaborazione con le strutture scientifiche interessate alla storia dell'Universita' e della scienza."

Articolo 12 - Regolamenti di Ateneo.

Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"I Regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta della Giunta:
- dal Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; al Regolamento di organizzazione; al Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti;
- dal Senato Accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento studenti e del tutorato e il Regolamento del dottorato di ricerca, il Regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno e il Regolamento per le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori."

Il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"I regolamenti di cui al comma 1, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 comma 9 della Legge 9/5/1989, n. 168 per il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dall'art. 11 comma 1 della Legge 19/11/1990, n. 341 per il Regolamento didattico, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo salvo che non sia diversamente stabilito. Nei casi di adeguamento dei Regolamenti d'Ateneo a disposizioni di Legge o di regolamenti nazionali il decreto rettorale di emanazione non deve essere preceduto dalla fase di controllo ministeriale prevista dalle leggi di cui al periodo precedente."

Articolo 13 - Regolamenti delle strutture.

Il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"Il regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, e' emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di Legge o dello Statuto o dei regolamenti d'Ateneo."

Articolo 14 - Strutture dell'Universita'.

Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"L'Ateneo si articola in strutture didattiche e scientifiche e in strutture di servizio centrali e periferiche."

Articolo 15 - Strutture didattiche e scientifiche.

E' inserito il seguente comma 3:

"Ai docenti che assumono la responsabilita' di strutture didattiche, scientifiche o di servizio puo' essere riconosciuta una indennita' fissata dal Consiglio di Amministrazione."

Articolo 16 - Facolta'.

Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"Le Facolta' dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti e dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformita' a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni dei piani pluriennali. L'istituzione, la modifica o la soppressione di Facolta' e di Corsi di studio comportano di diritto l'adeguamento della tabella allegata allo Statuto (Allegato I)"

E' inserito il seguente periodo al comma 3:

"Il Regolamento didattico di Facolta' ha per oggetto sia l'attivita' didattica sia il funzionamento della Facolta' e dei suoi organi ed e' approvato, sentito il parere della Commissione didattica."

Il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"Le Facolta' si articolano in Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo."

E' inserito il seguente comma 4bis, anche sostitutivo del secondo periodo del vigente comma 4:

"Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilita' di delega ai Consigli dei Corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai Consigli di Facolta'. In particolare il Regolamento didattico indica i Corsi di insegnamento che la Facolta' ritiene attivabili per ciascun Corso di studio."

Articolo 17 - Preside.

La lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

"c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti."

Il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"Il Preside dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside e' incompatibile con quella di Rettore, con quella di Direttore di struttura scientifica, di membro del Consiglio di Amministrazione e, di norma, con quella di Presidente di Corso di studio."

Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"Il Preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un Vice-Preside, che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni dell'ufficio".

Articolo 18 - Consiglio di Facolta'.

Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta', da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facolta' in numero pari a un quarto dei professori di ruolo e comunque non inferiore a tre, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero degli iscritti, e comunque non inferiore al numero dei Corsi di laurea e non superiore ad un quarto dei professori di ruolo quando questi siano piu' di venti. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non intervengano all'adunanza".

La rubrica dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente: Corsi di studio

E' inserito il seguente comma 5 all'art. 20:

"5. Il Consiglio delle Facolta' costituite da un solo Corso di laurea, per le attribuzioni di cui al comma 3 del presente articolo, si riunisce in Consiglio di Corso di studio con la presenza di tutti i ricercatori della Facolta' e dei professori ufficiali del Corso di laurea."

E' inserito il seguente comma 6:

“6. Le sedute dei Consigli di Corso di studio e dei Consigli di Facolta' integrati come da comma precedente sono valide con la presenza di un terzo degli aventi diritto dedotti gli assenti giustificati."

E' inserito il seguente comma 7:

“7. Possono essere costituiti e autonomamente disciplinati Corsi di studio interfacolta'."

Articolo 22 - Organi del Dipartimento.

Il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"Il Consiglio definisce gli obiettivi e i programmi di ricerca del Dipartimento. Esso e' composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi secondo modalita' stabilite dai regolamenti dei singoli Dipartimenti, nonche' da una rappresentanza degli studenti secondo modalita' stabilite dal regolamento studenti e del tutorato."

Il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"Il Direttore e' un professore di norma di prima fascia eletto dal Consiglio. Sovraintende all'attuazione dei programmi di ricerca del Dipartimento."

Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"La Giunta e' formata da un numero di membri stabilito dal regolamento, ed e' composta per un terzo da professori di prima fascia, per un terzo da professori di seconda fascia, per un terzo dai ricercatori, oltre che dal Direttore, dal Segretario amministrativo con voto consultivo, e da un eventuale rappresentante del personale tecnico-amministrativo. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.”

E' inserito il seguente comma 6:

"Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni di propria competenza in seduta limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori nel procedimento di chiamata di personale docente e ricercatore."

La rubrica dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente: Poli scientifico-didattici in Sedi decentrate

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"1. L'Universita' di Bologna Alma Mater Studiorum riconosce particolari forme di autonomia ai poli scientifico-didattici costituiti nelle Sedi decentrate di Cesena, Forli', Ravenna e Rimini, nel quadro dell'Ateneo multicampus.

2. Ciascun polo e' retto da un Consiglio universitario di durata triennale costituito da rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche presenti nella sede e delle diverse componenti previste dalla normativa vigente nonche' da un rappresentante degli enti territoriali. Il Consiglio di polo elegge al proprio interno il Presidente tra i professori di ruolo incardinati nella sede. La composizione e le norme di costituzione di ciascun Consiglio di polo sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta, su proposta degli organi collegiali di coordinamento e di gestione della spesa delle Sedi decentrate. La revisione della composizione del Consiglio di polo e delle citate norme di costituzione è operata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta, sentito il Comitato di coordinamento di cui al successivo comma 6, su proposta dello stesso Consiglio di polo.

3. Sono compiti del Consiglio di polo la programmazione organizzativa e finanziaria, il coordinamento complessivo delle attivita', la gestione del personale tecnico-amministrativo assegnato, la formulazione di proposte di tipo didattico e formativo.In particolare spetta al Consiglio di polo nell'ambito della sede:

a) definire ed attuare i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

b) formulare proposte in materia di contribuzione degli studenti;

c) realizzare gli interventi attuativi previsti dal piano di sviluppo edilizio;

d) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali nonche' approvare i programmi dei dirigenti e dei responsabili delle strutture nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 43, 44 e 45.

4. Le modalità di svolgimento dei compiti e delle prerogative di cui al comma precedente sono stabilite da un regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta.

5. I fondi a disposizione di ciascun polo sono costituiti dai contributi degli studenti iscritti nella sede, dai finanziamenti assegnati dall'Ateneo, dagli enti locali, dagli enti di sostegno e da altri enti pubblici e privati, nonche' da ogni altro finanziamento reperito autonomamente.

6. Funge da organismo di coordinamento dei poli decentrati un comitato che comprende i Presidenti dei Consigli di polo e un rappresentante per ciascun polo degli enti territoriali interessati. Alle riunioni del comitato di coordinamento partecipa uno studente designato dal Consiglio studentesco tra gli studenti iscritti ai corsi delle sedi decentrate. Il comitato di coordinamento e' presieduto dal Pro-rettore incaricato per le sedi decentrate designato dal Rettore.

7. Il comitato di coordinamento esprime anche parere agli Organi Accademici sulle iniziative avviate nelle sedi decentrate e sulle altre questioni di comune interesse, nonche' sul diritto allo studio."

Articolo 28 - Regolamento didattico di Ateneo.

E' inserito il seguente comma 3:

"3. Le modifiche del Regolamento didattico di Ateneo sono approvate in via definitiva dagli Organi Accademici nel rispetto delle disposizioni vigenti."

Articolo 29 - Ammissione ai corsi.

Il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"Negli altri casi il Senato Accademico, sentite le Facolta', i Corsi di studio e il Consiglio studentesco puo' stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, un numero massimo di iscrizioni per singoli Corsi di studio compatibili con la disponibilita' di personale docente e di strutture, salvo che la materia non sia disciplinata diversamente da disposizioni di legge."

Il comma 5 è inserito nell'Allegato II allo Statuto:

"Il Senato Accademico, qualora il numero delle domande di iscrizione presentate superi il numero massimo di iscrizioni stabilito assume, anche con la richiesta di convocazione del Comitato regionale interuniversitario di coordinamento, ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati e a sollecitare un piu' equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione."

Articolo 30 - Esami di profitto.

L'articolo viene soppresso.

E' inserito il seguente articolo 32 bis:

"Articolo 32 bis - Scuole dirette a fini speciali.

"1. Le Scuole dirette a fini speciali concorrono a realizzare i fini istituzionali dell'Universita'.

2. Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; e' eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di prima e seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.

3. Il Consiglio della Scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento, una rappresentanza dei professori a contratto, e da una rappresentanza degli studenti, uno per ogni anno di corso, eletti secondo quanto disposto dall'art. 99 del D.P.R. 382/80."

E' inserito il seguente articolo 32 ter:

Articolo 32 ter - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.

"1. L'Universita' di Bologna favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e organizza corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea.
2. Promuove le competenze per l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Puo' altresi' attivare corsi di aggiornamento professionale e di formazione permanente."

Articolo 33 - Organi di Ateneo.

Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"Gli Organi di governo dell'Universita' sono il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione. Sono altresi' Organi dell'Ateneo, nell'ambito delle rispettive competenze, la Giunta di Ateneo, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Consiglio studentesco e il Garante d'Ateneo."

Articolo 34 - Rettore

E' inserito il seguente comma 8:

"Il Rettore percepisce una indennita' di carica fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Una indennita' di carica viene corrisposta al Pro-rettore vicario di cui al precedente comma 3 e al Pro-rettore per i poli decentrati di cui al precedente articolo 26."

E' inserita la seguente nota all'art. 34 comma 8:

"L'indennita' di carica del Rettore non puo' essere superiore al livello retributivo iniziale del professore di ruolo di prima fascia".

Articolo 35 - Giunta d'Ateneo.

Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"Il Rettore presiede la Giunta di Ateneo composta dal Prorettore vicario, dal Prorettore incaricato per le sedi decentrate e dal Direttore Amministrativo. Fa altresi' parte della Giunta un numero di membri compreso fra sei e otto designati, su proposta del Rettore, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti. Nella composizione della Giunta il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione debbono essere rappresentati in modo paritetico."

La lettera b) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:

"b) piante organiche del personale docente e tecnico-amministrativo;"

Il comma 5 dell'art. 35 è soppresso.

Articolo 36 - Senato Accademico.

Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Il Senato Accademico e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da:

a) il Rettore;
b) i Presidi delle Facolta' presenti nell'Ateneo;
c) dodici rappresentanti, eletti per un triennio, delle grandi aggregazioni scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. La meta' dei rappresentanti e' eletta tra i Direttori di Dipartimento;
d) il Pro-rettore incaricato per le sedi decentrate;
e) cinque rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco con voto limitato, di cui uno puo' essere il Presidente del consiglio stesso;"

La lettera a) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:

"a) elaborare e approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e dai Consigli dei Poli di cui all'art. 26;"

La lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:

"c) determinare e attuare nel rispetto del piano di cui alla precedente lettera a) i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche della sede di Bologna e dei poli di cui all'art. 26;"

La lettera e) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:

"e) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca della sede di Bologna e ai poli dell'Ateneo di cui all'art. 26."

La lett. i) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:

"i) esprimere parere sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo, sul Regolamento di organizzazione, sul Regolamento sul procedimento amministrativo e accesso agli atti;"

E' inserita la seguente lettera q) al comma 3:

"q) assegnare, sentite le Facolta' e i Dipartimenti interessati, il personale docente e ricercatore a settore scientifico disciplinare diverso da quello di nomina nel rispetto della legislazione vigente."

Articolo 37 - Consiglio di Amministrazione

La lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

"a) definire e attuare, sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento, per le rispettive competenze, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo fra i Poli di cui all'art. 26 e fra le strutture didattiche e scientifiche della sede di Bologna; "

La lettera f) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

"f) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo distribuendo le risorse tra i Poli di cui all'art. 26 e approvando i relativi interventi attuativi per la sede di Bologna;"

La lett. g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

" g) deliberare su proposta della Giunta di Ateneo e sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;"

E' inserita la lettera i bis) al comma 1 nella seguente formulazione:

"i bis) definire le posizioni dirigenziali per la sede di Bologna e, su proposta dei Consigli di Polo, per le sedi decentrate."

La lettera l) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

"l) approvare i programmi di attivita' dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di cui all'art.44.5 della sede di Bologna;"

La lettera m) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

"m) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 44.1 e 45.4 nella sede di Bologna;"

Al comma 1 e' inserita la lett. n) nella seguente formulazione:

"n) esprimere parere sul Regolamento didattico di Ateneo, sul regolamento studenti e del tutorato, sul Regolamento del dottorato di ricerca e sul Regolamento relativo al conferimento di incarichi ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno;"

Il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"Il Consiglio di Amministrazione con le modalita' di cui alla Disp. I Parte V del presente Statuto, puo' delegare alla Giunta d'Ateneo e alle Commissioni permanenti di cui al precedente articolo 35.4 l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto alle lettere b), c), d), e), f) limitatamente all'approvazione del piano di sviluppo edilizio, g), i) e m) del comma 1 del presente articolo."

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il Consiglio di Amministrazione e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da:

a) il Rettore;
b) il Pro-rettore vicario;
c) il Direttore Amministrativo;
d) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
f) tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;
g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) quattro rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco con voto limitato;
i) un membro designato dalla Regione Emilia Romagna;
l) un membro designato dal Comune di Bologna;
m) un rappresentante del Governo;
n) un rappresentante degli enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate e un rappresentante designato dagli Enti locali delle stesse sedi secondo criteri di rotazione fissati dal Consiglio di Amministrazione;
o) puo', altresi', far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante dei soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio e secondo criteri fissati dal Senato Accademico al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati. La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento del Collegio."

E' soppresso il comma 7 dell'art. 37.

Il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"Il Consiglio di Amministrazione e' rinnovato ogni tre anni. I membri del Consiglio non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi."

E' inserito il seguente articolo 37bis:

Articolo 37bis - Collegio dei Direttori di Dipartimento.

"1. Il Collegio e' composto dai Direttori dei Dipartimenti ed e' presieduto dal Rettore. Il Collegio elegge a maggioranza assoluta un Vice presidente. La Giunta del Collegio e' costituita dai rappresentanti di cui all'art. 36.1 lett. c) eletti tra i Direttori di Dipartimento.
2. Il Vice Presidente, da eleggersi tra i rappresentanti della Giunta di cui al comma precedente, ed i componenti della Giunta durano in carica un triennio accademico.
3. Il Collegio esprime pareri e formula proposte sulla programmazione dell'attivita' di ricerca scientifica, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e sull'organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo. In particolare esprime pareri ai fini delle relazioni programmatiche degli Organi di governo dell'Ateneo sulla promozione della ricerca scientifica nonche' sui programmi di sviluppo delle biblioteche centralizzate e delle reti telematiche. Esprime inoltre pareri obbligatori su tutte le questioni per le quali la Legge richiede agli Organi d'Ateneo di acquisire il parere dei Dipartimenti sulla costituzione di nuovi Dipartimenti, sul riordino e sulla costituzione dei Centri interdipartimentali e sull'istituzione e sull'attivazione dei dottorati di ricerca dell'Universita' di Bologna. I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Collegio del testo della proposta."

Articolo 38 - Consiglio studentesco

La lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:

"c) Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento studenti e del tutorato, Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo;"

La rubrica dell'articolo 39 è sostituita dalla seguente: Garante d'Ateneo

Il comma 2 dell'art. 39 e' sostituto dal seguente:

"2. Il Garante d'Ateneo e' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico e dal Consiglio studentesco in seduta congiunta, con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone esterne all'Universita', che diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di conoscenza dell'organizzazione universitaria e di imparzialita' ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilita'."

Articolo 41 - Formazione e professionalita'

Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. L'Universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali di formazione ed aggiornamento dello stesso personale, in attuazione dei quali assume, anche direttamente, le iniziative utili per la qualificazione e lo sviluppo professionale, in esse comprese visite e scambi di esperienze all'estero e processi di analisi e valutazione delle potenzialita'."

E' inserito il seguente articolo 45/bis.

Articolo 45/bis - Gestione tecnico-amministrativa delle strutture didattiche e di ricerca.

"1. Nelle strutture didattiche e di ricerca la responsabilita' della gestione amministrativo-contabile e' affidata ad un segretario amministrativo individuato con le modalita' previste dal regolamento di organizzazione, fra il personale tecnico e amministrativo in possesso di adeguata qualifica e professionalita'. Il segretario amministrativo agisce in conformita' agli indirizzi adottati nei rispettivi ambiti di competenza dal Consiglio della struttura e dal responsabile della stessa, rispondendo della gestione agli stessi organi.

2. Nelle strutture didattiche e di ricerca la responsabilita' della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attivita' di laboratorio, nonche' della erogazione e della conduzione di servizi tecnico-didattici o tecnico-scientifico, anche in relazione a specifici progetti e' affidata a responsabili individuati fra il personale tecnico-amministrativo in possesso di adeguata qualifica e capacita' tecnico-professionale. In relazione alle dimensioni delle strutture di laboratorio, al numero dei dipendenti addetti ed alla vastita' dell'utenza, possono essere istituiti appositi servizi tecnici, anche in comune a piu' strutture didattiche o di ricerca, affidati a responsabili come sopra individuati. L'istituzione ed il funzionamento dei servizi tecnici, le modalita' di nomina dei responsabili ed i relativi compiti, sono definiti dal regolamento di organizzazione.

3. I responsabili previsti dal comma precedente agiscono in conformita' ai principi ed agli indirizzi formulati dai competenti organi delle strutture didattiche o di ricerca, contribuendo altresi', nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, all'affermazione di standard di qualita' ed efficienza nello svolgimento delle attivita' strumentali alla didattica ed alla ricerca. Essi rispondono della gestione agli stessi organi."

Articolo 46 - Servizi e modalita' di gestione

Il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"Il Centro di servizi e' retto da un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione per tempo determinato coadiuvato di norma da un comitato di gestione ristretto."

Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"Il regolamento del Centro di servizi prevede modalita' e forme di utilizzazione di prestazioni anche a tempo parziale rese disponibili dagli studenti e dalle loro organizzazioni, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici o privati."

Articolo 47 - Sistema bibliotecario d'Ateneo

L'articolo è sostituito dal seguente:

"1.Il Sistema bibliotecario d'Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliotecario-documentale, nonché dell'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi appropriati. Apposita sezione del Regolamento di organizzazione disciplina l'articolazione del Sistema e fissa la tipologia delle biblioteche in base al livello di completezza dei servizi erogati.
2. Nelle strutture bibliotecarie la responsabilità della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attività, nonché della erogazione e della conduzione dei servizi è affidata a personale bibliotecario in possesso di adeguata qualifica e professionalità.
3. Le linee di sviluppo scientifico di ogni struttura sono definite da un Responsabile scientifico coadiuvato da un Comitato la cui composizione è demandata al Regolamento di organizzazione.
4. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo e' retto da un comitato direttivo composto da docenti, da rappresentanti degli studenti e da bibliotecari con responsabilità di livello adeguato. Il comitato direttivo determina gli indirizzi e gli obiettivi del Sistema, orienta la distribuzione delle risorse e verifica i risultati della gestione.
5. Il coordinamento delle attività di gestione e la trasmissione degli indirizzi formulati dal comitato direttivo è affidata all'Ufficio tecnico centrale del Sistema bibliotecario da definirsi nella sezione del Regolamento di cui al comma 1.
6. La Biblioteca Universitaria di Bologna è costituita come struttura speciale ed ha funzioni di Biblioteca Centrale d'Ateneo. Il Regolamento di organizzazione ne disciplina la direzione, la composizione degli Organi ed il funzionamento."

E' inserito il seguente articolo 47/bis

Articolo 47/bis - Comitato per lo sport universitario.

"1. Il Comitato per lo sport universitario e' costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio accademico. Esso e' composto:
a) dal Rettore dell'Universita' o da un suo delegato;
b) da due membri designati dall'ente sportivo universitario;

c) da due studenti eletti secondo le previsioni delle leggi vigenti. Tali elezioni si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca nel Consiglio studentesco."

L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

Articolo 49 – Controllo di gestione, Nucleo di valutazione e Collegio dei Revisori dei conti

"1. L'Universita' si avvale dell'attivita' di controllo di gestione come attività di supporto istruttorio e di orientamento per i processi decisionali dei competenti Organi di governo.
2. L'Universita' istituisce un Nucleo di valutazione incaricato, previa definizione di idonei parametri di riferimento condivisi dagli Organi di governo dell'Ateneo stesso ovvero definiti dagli Organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario, della valutazione della ricerca e della didattica e di ogni altra funzione stabilita dalla Legge. Il Nucleo esprime giudizi e pareri agli Organi di governo dell'Ateneo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento.
3. La sua costituzione è definita con atto del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nel rispetto delle disposizioni di Legge.
4. Presso l'Ateneo e' costituito il Collegio dei revisori dei conti con il compito di verificare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo. La composizione del Collegio, le modalita' di designazione dei suoi membri, nonche' quelle relative al suo funzionamento sono definite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'."

Parte V - Disp. II - Disposizioni generali sugli Organi amministrativi.

La lett. b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

"b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno quindici giorni prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il periodo del mandato, l'Organo amministrativo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli Organi amministrativi decadono;"

Nella Parte VI sono inserite le seguenti Disposizioni transitorie

Disp. VII – Collegio dei Direttori di Dipartimento

"1. La disposizione di cui all'art. 37bis.1, secondo periodo, come approvata nella seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 1998, è efficace dalla sua entrata in vigore con riferimento ai rappresentanti già eletti in Senato Accademico tra i Direttori di Dipartimento.

2. Il mandato della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento costituitasi secondo quanto previsto dal comma 1, nonché il mandato del Vice presidente dello stesso Organo cessa alla scadenza del mandato dei componenti elettivi del Senato Accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del cennato art 37.bis."

Disp. VIII– Rappresentante degli Enti locali delle Sedi decentrate in Consiglio di Amministrazione

"1. Il rappresentante degli Enti locali di cui all'art. 37.6 lett. n) seconda parte entra a far parte del Consiglio di Amministrazione all'entrata in vigore della disposizione statutaria che lo prevede e cessa alla scadenza del mandato dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della nomina."

Il presente Decreto è inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Dal Rettorato, addì 29 giugno 2000

Il rettore: ROVERSI-MONACO

Allegato A

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLÌ, RAVENNA, RIMINI)

STATUTO D'ATENEO

emanato con Decreto Rettorale 24/3/93 n. 142/84 pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/5/93 e modificato dai seguenti Decreti Rettorali:

D.R. 2/4/96 n. 116/33 pubblicato sulla G. U. n. 92 del 19/4/96
D.R. 12/8/98 n. 282/97 pubblicato sulla G. U. n. 207 del 5/9/98
D.R. 24/11/98 n. 493/194 pubblicato sulla G. U. n. 293 del 16/12/98
D.R. 24/5/99 n. 138/25 pubblicato sulla G. U. n. 140 del 17/6/99
D.R. 11/8/99 n. 233/48 pubblicato sulla G. U. n. 209 del 6/9/99
D.R. 8/9/99 n. 260/57 pubblicato sulla G. U. n. 213 del 10/9/99
D.R. 2/5/2000 n. 42 pubblicato sulla G.U. 119 del 24/5/00
+ D.R. 29/6/2000 n. 220/64

SOMMARIO

Parte I (Generale)

Capo I (Principi direttivi)

Articolo 1 (Principi generali)

1. L'Università di Bologna, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Carta sottoscritta dalle Università europee e di altri paesi di tutto il mondo, afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.
2.L'Ateneo riconosce ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dall'attivita' di ricerca affinche' l'insegnamento sia in grado di concorrere all'evolversi della societa' e della conoscenza scientifica. Riconosce come propri compiti primari la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore al fine di perseguire un sapere critico, aperto al dialogo, allo scambio di informazioni, alle necessita' inderogabili della cooperazione e della interazione delle culture, nel rispetto delle liberta' della scienza e dell' insegnamento.
3. L'Università di Bologna opera per il raggiungimento delle proprie finalità, con il concorso responsabile degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell'ambito delle proprie possibilità e competenze, si impegna a promuovere il rispetto di tali diritti con particolare riguardo alle situazioni in cui, comunque e dovunque, risultino violati.
4. L'autonomia dell'Ateneo e' normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto. L'autonomia dell'Ateneo e' espressione della comunita' dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che la costituiscono. L'autogoverno dell'Ateneo e' a garanzia della liberta' di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di tutti i componenti la comunita' universitaria.
5. Spettano all'Ateneo tutte le funzioni e i compiti inerenti alle proprie finalita' non espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge.

Articolo 2 (Libertà di ricerca)

1. L'Università garantisce ai singoli docenti e ricercatori ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi. All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito ai singoli, nel rispetto del piano annuale delle ricerche predisposto dalle strutture e delle esigenze degli altri docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti, e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.
2. Ogni valutazione sull'attività di ricerca è esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.
3. L'Università provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta all'interno dell'Ateneo agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

Articolo 3 (Libertà di insegnamento)

1. L'Università garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti nonché autonomia alle strutture didattiche.
2. In particolare, la libertà di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica salvo i limiti derivanti dalla coerenza con i curricula didattici e da quanto disposto dall'art. 11.2 della legge 341/90.
3. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento della attività didattica, è riservata all'autonomia delle strutture didattiche che deliberano sentita la commissione didattica di Facoltà.

Articolo 4 (Diritto allo studio)

1.L'Universita' di Bologna, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
2. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività universitarie.
3. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.
4. Il Regolamento studenti e del tutorato detta i criteri generali relativi alle prestazioni per il diritto allo studio.

Articolo 5 (Principi relativi all'attività amministrativa e gestionale)

1. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicità, dell'efficienza e della efficacia della attività svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.
3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.
4. L'attività dell'Università si ispira inoltre ai principi della:
- pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni secondo quanto disposto dal successivo Art. 8.2;
- semplicità e snellimento delle procedure, secondo quanto disposto dagli artt. 14-21 della legge 241/1990;

- responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, controllo della regolarità degli atti posti in essere e verifica dei risultati raggiunti secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
- riserva ai dirigenti, e nei casi previsti ai responsabili di struttura, dei compiti di attuazione e gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Università e delle strutture didattiche e scientifiche.

5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi, in conformita' ai principi dettati dalla legislazione in materia.

Articolo 6 (Principi relativi alla organizzazione)

1. L'organizzazione dell'Università ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalità alla promozione e all'espletamento della attività didattica e di ricerca, assicurando piena utilizzazione delle proprie strutture e piena espressione delle potenzialità di offerta dei servizi richiesti.
2. Per la realizzazione di tali fini, l'organizzazione e' ispirata ai principi della:
- gestione per budget delle strutture didattiche e scientifiche e delle unita' organizzative di servizio centrali e periferiche dell'Ateneo di cui all'art. 14.1;
- collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, anche tramite gli organismi previsti dall'art.54;
- attribuzione delle funzioni di indirizzo e di programmazione agli Organi di governo dell'Ateneo di cui alla parte III del presente Statuto e delle funzioni di attuazione e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa alla dirigenza di cui alla parte IV del presente Statuto;
- valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli Organi di governo dell'Ateneo e delle singole strutture didattiche e di ricerca;
- articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e di ricerca, entro i limiti stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', dal Regolamento di organizzazione e dal Regolamento didattico di Ateneo, in funzione della peculiarita' delle diverse situazioni in cui operano;
- delegabilita' delle funzioni spettanti ai relativi Organi monocratici o collegiali salvo quanto loro espressamente riservato dal presente Statuto.

3. Per il conseguimento dei medesimi fini l'Università può istituire Centri di servizio dotati di particolare autonomia ai sensi dell'art. 46 e si dota di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa disciplinato al successivo art. 48.
4. L'organizzazione concernente l'attività assistenziale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, in quanto necessaria all'assolvimento dei compiti primari di didattica e di ricerca, può essere regolamentata da norme specifiche, compatibili con i principi del presente Statuto, intese ad assicurare l'assetto organizzativo più idoneo all'espletamento di tali attività.

Articolo 7 (Risorse)

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e di privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.
3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi, sono determinati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.
4. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
5. Il principio del budget assicura alle strutture e ai servizi la erogazione delle risorse complessive necessarie al corretto funzionamento sulla base di piani e programmi che tengano conto anche di esigenze di carattere perequativo.

Articolo 8 (Doveri di informazione)

1. L'Università riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.
2. L'Università provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca con le modalità di cui all'apposito regolamento.
3. L'Università provvede alla pubblicazione di un bollettino ufficiale dove sono riportati gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
4. L'Università cura inoltre una pubblicazione periodica mediante la quale informa su tutto ciò che riguarda l'attività e il funzionamento dell'Università, ivi comprese le sue relazioni esterne.
5. Essa utilizza, altresi', in connessione con altri soggetti pubblici e privati, gli strumenti di comunicazione.

Articolo 9 (Principi comuni di comportamento)

1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti dell'Università di Bologna riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento:
a) osservanza del presente Statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione;
b) cooperazione in materia di attività scientifica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, all'accesso ai dati disponibili, alla conoscenza e alla fruibilità delle relazioni instaurate con altre Università o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca;
c) scrupoloso adempimento dei doveri accademici e collaborazione in materia di organizzazione della attività didattica, anche con riguardo alle modalità stabilite dall'art. 19 del presente Statuto, e disponibilità alla più equilibrata distribuzione del carico didattico;
d) concorso alla più efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima;

e) rispetto reciproco tra docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione che essa svolge nella società;
f) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro;
g) disponibilita' a mantenere all'interno dell'Ateneo anche mediante gli organismi di cui agli artt. 46, 50 e seguenti le iniziative ulteriori rispetto ai doveri professionali di carattere scientifico e didattico che assumano carattere di interesse e di utilita' per l'istituzione universitaria;
h) esplicito richiamo anche nelle attività extra-accademiche del ruolo ricoperto nell'Università e, quando se ne dia il caso, della utilizzazione delle strutture universitarie.
2. Ai principi e ai criteri di cui al comma precedente è assicurata dall'Università una adeguata diffusione.

Articolo 10 (Attività culturali e sportive)

1. L'Universita' promuove, tenuto conto della legislazione vigente in materia, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative, rappresentative, convenzionandosi con gli Enti pubblici e privati e con le Associazioni operanti in tali ambiti.
2. L'Universita' promuove la conservazione, tutela e valorizzazione dei suoi archivi, musei e raccolte favorendo la collaborazione con le strutture scientifiche interessate alla storia dell'Universita' e della scienza.

Capo II (Fonti normative)

Articolo 11 (Statuto di autonomia)

1. Il presente Statuto è espressione fondamentale della autonomia dell'Università di Bologna secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.
2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme legislative in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello Statuto o di regolamenti ivi previsti, né siano comunque incompatibili con lo Statuto stesso.
3. La revisione dello Statuto è operata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 12 (Regolamenti di Ateneo)

1. I Regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta della Giunta:
- dal Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; al Regolamento di organizzazione; al Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti;

- dal Senato Accademico, per quanto riguarda il Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento studenti e del tutorato e il Regolamento del dottorato di ricerca, il Regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno e il Regolamento per le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori.
1 bis. I regolamenti che contengano parti di competenza del Senato Accademico e parti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoposti nella loro interezza ad ambedue gli Organi.
2. I regolamenti di cui al comma 1, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 comma 9 della legge 168/89 per il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dall'art. 11 comma 1 della legge 341/90 per il regolamento didattico, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo salvo che non sia diversamente stabilito. Nei casi di adeguamento dei regolamenti d'Ateneo a disposizioni di legge o di regolamenti nazionali il decreto rettorale di emanazione non deve essere preceduto dalla fase di controllo ministeriale prevista dalle leggi di cui al periodo precedente.

Articolo 13 (Regolamenti delle strutture)

1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente Statuto, sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti.
2. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, previo esame del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può richiedere con atto specificamente motivato il riesame del regolamento al Consiglio della struttura che lo ha adottato.
4. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, e' emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di Legge o dello Statuto o dei regolamenti d'Ateneo.

Parte II (Strutture e attività didattiche e di ricerca)

Capo I (Strutture)

Articolo 14 (Strutture dell'Università)

1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e scientifiche e in strutture di servizio centrali e periferiche.
2. Le strutture di servizio centrali e periferiche sono disciplinate nella parte IV del presente Statuto.
3. Fatte salve le disposizioni di legge, con apposita delibera degli organi accademici competenti, altre strutture potranno essere costituite o conservate nei casi in cui si dimostri, con specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 15 (Strutture didattiche e scientifiche)

1. Le strutture didattiche sono le Facoltà che a loro volta si articolano in Corsi di studio, quali i corsi di laurea e di diploma. Le strutture scientifiche sono i Dipartimenti.
2. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attività di didattica e di ricerca, ogni Consiglio di Facoltà individuerà i Dipartimenti che dovranno fornire il supporto scientifico e organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio.
3. Ai docenti che assumono la responsabilita' di strutture didattiche, scientifiche o di servizio puo' essere riconosciuta una indennita' fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 (Facoltà)

1. Le Facolta' dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti e dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformita' a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni dei piani pluriennali. L'istituzione, la modifica o la soppressione di Facolta' e di Corsi di studio comportano di diritto l'adeguamento della tabella allegata allo Statuto (Allegato I).
2. Ogni Facoltà corrisponde di norma a un definito ambito di settori scientifico-disciplinari, anche con riguardo ai connessi profili professionali.
3. Le Facoltà hanno il compito primario di organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad esse afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti anche su proposta della Commissione Didattica della Facoltà. Il Regolamento didattico di Facolta' ha per oggetto sia l'attivita' didattica sia il funzionamento della Facolta' e dei suoi organi ed e' approvato, sentito il parere della Commissione didattica.
4. Le Facolta' si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.
4bis. Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilita' di delega ai Consigli dei Corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai Consigli di Facolta'. In particolare il Regolamento didattico indica i Corsi di insegnamento che la Facolta' ritiene attivabili per ciascun Corso di studio.
5. Le Facoltà provvedono a formulare i piani pluriennali di sviluppo, a destinare ai settori scientifico disciplinari i posti di ruolo docente e ricercatore assegnati, ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a garantire il buon andamento delle attività didattiche, sentiti i Corsi di studio e i Dipartimenti interessati, considerando anche i dati riguardanti gli elementi oggettivi del carico didattico per ciascun settore scientifico-disciplinare. L'assegnazione ai settori scientifico-disciplinari dei posti disponibili deliberata dalla Facoltà sulla base delle proposte dei Dipartimenti richiede apposita motivazione. Il Senato Accademico può pronunciarsi sugli eventuali elementi delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà non conformi alle proposte dei Dipartimenti.
6. Le deliberazioni di cui al comma 5 sono assunte a voto palese e nella composizione di cui al seguente art. 18.1.
7. Per assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e per garantire il buon andamento delle attività didattiche la Facoltà deve sentire anche la Commissione didattica attuando una equa ripartizione dei carichi didattici.
8. Le Facoltà svolgono tutti gli altri compiti ad esse assegnati dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 17 (Preside)

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al Preside:
a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
b) presentare la relazione annuale, di cui all'art. 19.2, sull'andamento delle attività didattiche;
c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia dal Consiglio di Facoltà nella composizione di cui all'art. 18.1.
3. Il Preside è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti, che costituiscano la maggioranza assoluta degli aventi diritto in essi compresi tutti i professori fuori ruolo per raggiunti limiti di età, nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione valida risultando eletto, in caso di parità, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Le votazioni devono svolgersi nel periodo compreso tra i cinque e i tre mesi prima della scadenza del mandato del Preside in carica.
4. Il Preside dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside e' incompatibile con quella di Rettore, con quella di Direttore di struttura scientifica, di membro del Consiglio di Amministrazione e, di norma, con quella di Presidente di Corso di studio.
5. Il Preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un Vice-Preside, che in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni dell'ufficio.

Articolo 18 (Consiglio di Facoltà)

1. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta', da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facolta' in numero pari a un quarto dei professori di ruolo e comunque non inferiore a tre, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero degli iscritti, e comunque non inferiore al numero dei Corsi di laurea e non superiore ad un quarto dei professori di ruolo quando questi siano piu' di venti. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non intervengano all'adunanza.
2. Possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Facoltà con voto consultivo i professori incaricati di insegnamento nei corsi di studio, secondo quanto previsto dal regolamento di Facoltà.
3. Le modalità di copertura dei posti di ruolo docente e ricercatore, le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. Le chiamate sono deliberate a voto palese.
4. Il regolamento di Facoltà può prevedere la costituzione di un consiglio di Presidenza il quale, oltre a compiti istruttori e di coordinamento, può esercitare a titolo di delega specifiche funzioni del Consiglio di Facoltà, escluse quelle di cui al precedente art. 16

commi 3, 5, 6 e 7 e quelle attribuite espressamente al Consiglio di Facoltà dall'art. 19.2 del presente Statuto.

Articolo 19 (Commissione didattica di Facoltà)

1. Presso ogni Facoltà è istituita una commissione didattica, presieduta dal Preside, o da un suo delegato, e composta per metà da docenti e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, con il compito di valutare, in base al precedente art. 3, l'efficacia della organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra Facoltà e servizi di segreteria, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di Facoltà tenendo conto dei vari Corsi di studio.
2. La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del Consiglio di Facoltà; redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti. La predetta relazione, comprensiva anche delle eventuali opinioni dissenzienti, va presentata al Preside entro il 31 luglio e obbligatoriamente discussa dal Consiglio di Facoltà entro il 31 ottobre.

Articolo 20 (Corsi di studio)

1.I Consigli dei corsi di laurea e di diploma sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti a norma del regolamento di Facoltà - che potrà prevedere anche la partecipazione del personale tecnico-amministrativo - al Corso di studio, dagli studenti del Corso di studio eletti come rappresentanti in Consiglio di Facoltà e da una rappresentanza di altri studenti del Corso di studio, secondo modalità definite dal regolamento di Facoltà.
2. Il Presidente del Consiglio di corso di studio viene eletto dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo che ne fanno parte, e che sono nello stesso tempo incardinati nella Facoltà, con modalità definite dal regolamento di Facoltà.
3. I Consigli dei Corsi di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, alla approvazione dei piani di studio e alla costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea o diploma, come stabilito dal regolamento di Facoltà in relazione all'art. 11.2, della legge 341/90. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di Facoltà.
4. I Consigli dei corsi di studio possono inoltre formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.
5. Il Consiglio delle Facolta' costituite da un solo Corso di laurea, per le attribuzioni di cui al comma 3 del presente articolo si riunisce in Consiglio di Corso di studio con la presenza di tutti i ricercatori della Facolta' e dei professori ufficiali del Corso di laurea.
6. Le sedute dei Consigli di Corso di studio e dei Consigli di Facolta' integrati come da comma precedente sono valide con la presenza di un terzo degli aventi diritto dedotti gli assenti giustificati.
7. Possono essere costituiti e autonomamente disciplinati Corsi di studio interfacolta'.

Articolo 21 (Dipartimenti)

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano, di norma tra più Facoltà, le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca. Essi inoltre collaborano all'attività didattica con le Facoltà e i corsi di studio mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, al fine della loro migliore utilizzazione. Sono responsabili diretti delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca.
2. Formulano le richieste di posti di ruolo docente e ricercatore, che vengono trasmesse alle Facoltà sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché la Facoltà le coordini e le armonizzi con le esigenze didattiche. Formulano, altresì, le proposte di cui all'art. 16.5, secondo periodo.
3. Redigono un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo nelle Facoltà.
4. Esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facoltà e svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari.
5. I Dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione che le valuterà tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica.
6. In base ad accordi con altro Ente pubblico, possono essere costituiti Dipartimenti con la compresenza di personale universitario e dell'Ente. Gli Organi collegiali di direzione del Dipartimento, secondo un'apposita normativa regolamentare, possono costituirsi in difformità dalla configurazione prevista per i Dipartimenti tipici, fermo, di norma, il principio della elezione per le rappresentanze delle componenti universitarie.

Articolo 22 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:
- il Consiglio di Dipartimento;
- il Direttore;
- la Giunta.
2. Il Consiglio definisce gli obiettivi e i programmi di ricerca del Dipartimento. Esso e' composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, dal segretario amministrativo, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi secondo modalita' stabilite dai regolamenti dei singoli Dipartimenti, nonche' da una rappresentanza degli studenti secondo modalita' stabilite dal regolamento studenti e del tutorato.
3. Il Direttore e' un professore di norma di prima fascia eletto dal Consiglio. Sovraintende all'attuazione dei programmi di ricerca del Dipartimento.
4. La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal Consiglio di Dipartimento in conformità alle norme del proprio regolamento.
5. La Giunta e' formata da un numero di membri stabilito dal regolamento, ed e' composta per un terzo da professori di prima fascia, per un terzo da professori di seconda fascia, per un terzo dai ricercatori, oltre che dal Direttore, dal Segretario amministrativo con voto consultivo, e da un eventuale rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
6. Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni di propria competenza in seduta limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori nel procedimento di chiamata di personale docente e ricercatore.

Articolo 23 (Istituti) soppresso

Articolo 24 (Riordino degli Istituti) soppresso

Articolo 24 bis (Revisione delle strutture scientifiche)

1.Entro il 31 gennaio 1999 gli Istituti dell'Ateneo aggregati in Unità Complessa e non aggregati in Unità Complessa confluiscono in una struttura dipartimentale esistente o costituiscono dipartimenti nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 25.
2.Trascorso il termine di cui al comma 1, il Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, dispone la disattivazione degli Istituti che non si siano conformati alla precedente disposizione e procede a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale tecnico-amministrativo alle strutture scientifiche costituite con riferimento a settori scientifico-disciplinari corrispondenti o connessi.

Articolo 25 (Requisiti quantitativi per le strutture)

1. Il regolamento di organizzazione dell'Ateneo deve prevedere il numero minimo di docenti per la costituzione dei Dipartimenti, per il mantenimento dei Dipartimenti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.

Articolo 26 - Poli scientifico-didattici in Sedi decentrate.

1. L'Universita' di Bologna Alma Mater Studiorum riconosce particolari forme di autonomia ai poli scientifico-didattici costituiti nelle Sedi decentrate di Cesena, Forli', Ravenna e Rimini, nel quadro dell'Ateneo multicampus.

2. Ciascun polo e' retto da un Consiglio universitario di durata triennale costituito da rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche presenti nella sede e delle diverse componenti previste dalla normativa vigente nonche' da un rappresentante degli enti territoriali. Il Consiglio di polo elegge al proprio interno il Presidente tra i professori di ruolo incardinati nella sede. La composizione e le norme di costituzione di ciascun Consiglio di polo sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta, su proposta degli organi collegiali di coordinamento e di gestione della spesa delle Sedi decentrate. La revisione della composizione del Consiglio di polo e delle citate norme di costituzione è operata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta, sentito il Comitato di coordinamento di cui al successivo comma 6, su proposta dello stesso Consiglio di polo.

3. Sono compiti del Consiglio di polo la programmazione organizzativa e finanziaria, il coordinamento complessivo delle attivita', la gestione del personale tecnico-amministrativo assegnato, la formulazione di proposte di tipo didattico e formativo.In particolare spetta al Consiglio di polo nell'ambito della sede:

b) definire ed attuare i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

b) formulare proposte in materia di contribuzione degli studenti;

c) realizzare gli interventi attuativi previsti dal piano di sviluppo edilizio;

d) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali nonche' approvare i programmi dei dirigenti e dei responsabili delle strutture nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 43, 44 e 45.

4. Le modalità di svolgimento dei compiti e delle prerogative di cui al comma precedente sono stabilite da un regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta.

5. I fondi a disposizione di ciascun polo sono costituiti dai contributi degli studenti iscritti nella sede, dai finanziamenti assegnati dall'Ateneo, dagli enti locali, dagli enti di sostegno e da altri enti pubblici e privati, nonche' da ogni altro finanziamento reperito autonomamente.

6. Funge da organismo di coordinamento dei poli decentrati un comitato che comprende i Presidenti dei Consigli di polo e un rappresentante per ciascun polo degli enti territoriali interessati. Alle riunioni del comitato di coordinamento partecipa uno studente designato dal Consiglio studentesco tra gli studenti iscritti ai corsi delle sedi decentrate. Il comitato di coordinamento e' presieduto dal Pro-rettore incaricato per le sedi decentrate designato dal Rettore.

7. Il comitato di coordinamento esprime anche parere agli Organi Accademici sulle iniziative avviate nelle sedi decentrate e sulle altre questioni di comune interesse, nonche' sul diritto allo studio.

Articolo 26 bis (Sedi all'estero)

1. L'Università di Bologna, per le sue iniziative didattiche e di ricerca, può costituire sedi all'estero anche in collaborazione e con il supporto di altri soggetti pubblici e privati. In tal caso le modalità organizzative e gestionali vengono definite dagli Organi Accademici, ciascuno per la parte di competenza, avendo riguardo all'ordinamento del paese nel quale ha luogo l'iniziativa e sempre nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano. Il Responsabile di ciascuna iniziativa è individuato tra il personale docente.

Capo II (Attività)

Articolo 27 (Attività universitaria)

1. L'attività universitaria è costituita anzitutto dalle istituzionali funzioni di insegnamento e di ricerca, nonché, ove necessario per il miglior espletamento delle predette funzioni, da attività di consulenza, di certificazione e pratico-professionali, e da attività assistenziali in quanto direttamente riferibili - nell'ambito delle strutture definite dal presente Statuto - all'attività di ricerca e di insegnamento.

2. L'attività universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento necessario di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari.

3. Il programma annuale per l'attività didattica e scientifica, adottato dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 36.3 lett. b), costituisce, una volta approvato, necessario riferimento per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

Articolo 28 (Regolamento didattico di Ateneo)

1. Il regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto dei principi generali dei vigenti ordinamenti didattici universitari, della libertà di insegnamento e delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio, detta i criteri generali per le normative delle singole strutture didattiche e disciplina le questioni riguardanti più Facoltà.
2. La disciplina di dettaglio e quella di ogni altro elemento riguardante le attività didattiche è riservata ai regolamenti delle singole strutture didattiche, che vi provvedono in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. Le modifiche del Regolamento didattico di Ateneo sono approvate in via definitiva dagli Organi Accademici nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 29 (Ammissione ai corsi)

1. L'Università deve assicurare agli studenti le condizioni necessarie per garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale. A tale fine il Senato Accademico detta, in conformità a quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio.
2. L'ammissione ai corsi universitari dell'Ateneo è a numero chiuso nei casi espressamente previsti dalla legge e, limitatamente alla fase di avviamento, nei corsi di nuova attivazione.
3. Negli altri casi il Senato Accademico, sentite le Facolta', i Corsi di studio e il Consiglio studentesco puo' stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, un numero massimo di iscrizioni per singoli Corsi di studio compatibili con la disponibilita' di personale docente e di strutture, salvo che la materia non sia disciplinata diversamente da disposizioni di legge.
4. La delibera di cui al comma precedente deve allegare le relazioni della commissione didattica di Facoltà e le sezioni del rapporto annuale di gestione riguardanti le strutture o i servizi direttamente incidenti sul funzionamento del corso di laurea interessato.

Articolo 30 (Esami di profitto) soppresso

Articolo 31 (Formazione post lauream)

1. L'Università di Bologna promuove e organizza la formazione post lauream sia nel campo della ricerca sia ai fini delle professioni e favorisce la formazione continua e l'aggiornamento dei laureati, anche attraverso proprie istituzioni dedicate a tali fini ivi comprese quelle di cui all'art. 54. L'Università di Bologna istituisce ed organizza i Corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa nell'Università di Bologna.

Articolo 32 (Scuole di specializzazione)

1. L'attività di specializzazione è compito primario ed esclusivo dell'Università.
2. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti interessati con Decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, e svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto. Il Regolamento della Scuola indica le Facoltà e i Dipartimenti che forniscono alla Scuola stessa il maggiore supporto organizzativo e didattico.
3. La programmazione annuale viene approvata dalle Facoltà di riferimento per quanto concerne gli aspetti didattici e dal Consiglio di Amministrazione con le modalità stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, finanza e contabilità, per i restanti aspetti organizzativi e contabili. Ogni tre anni la Scuola provvede a redigere una relazione didattico-organizzativa da sottoporre all'approvazione degli Organi Accademici, che acquisiranno anche il parere delle strutture di riferimento.
4. Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola; è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di prima e seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
5. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, una rappresentanza dei professori a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo quanto disposto dall'art. 99 del DPR 382/80.

Articolo 32 bis - Scuole dirette a fini speciali.

1. Le Scuole dirette a fini speciali concorrono a realizzare i fini istituzionali dell'Universita'.
2. Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; e' eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di prima e seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. Il Consiglio della Scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento, una rappresentanza dei professori a contratto, e da una rappresentanza degli studenti, uno per ogni anno di corso, eletti secondo quanto disposto dall'art. 99 del D.P.R. 382/80.

Articolo 32 ter - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.

1. L'Universita' di Bologna favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e organizza corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea.
2. Promuove le competenze per l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Puo' altresi' attivare corsi di aggiornamento professionale e di formazione permanente.

Parte III (Organi di Ateneo)

Articolo 33 (Organi di Ateneo)

1. Gli Organi di governo dell'Universita' sono il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione. Sono altresi' Organi dell'Ateneo, nell'ambito delle rispettive competenze, la Giunta di Ateneo, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Consiglio studentesco e il Garante d'Ateneo.

Articolo 34 (Rettore)

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge.
Spetta al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta d'Ateneo, curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) vigilare su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento universitario, e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle responsabilità;
c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore;
e) stipulare le convenzioni tra Università e Amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;
f) emanare lo Statuto e i regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;
g) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
h) presentare al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le relazioni previste dalla legge;
i) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti . In caso di necessità ed indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
2. Il Rettore delega di norma alla Giunta di Ateneo l'esercizio di proprie funzioni nelle seguenti materie:
- assegnazione spazi e risorse edilizie;
- diritto allo studio;
- strutture o sedi decentrate;
- rapporti con altre Università e istituzioni di ricerca.
3. Il Rettore designa un Prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Prorettore vicario è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e della Giunta d'Ateneo e può partecipare, se richiesto dal Rettore, alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto.
4. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, dura in carica cinque anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori confermati;
c) ai rappresentanti degli studenti negli Organi d'Ateneo di cui all'art. 33.
5. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione.
6. Il Rettore nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti che costituiscano almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
7. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, è nominato dal Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della proclamazione. In tal caso il Rettore resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quinquennio.
8. Il Rettore percepisce una indennita' di carica fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Una indennita' di carica viene corrisposta al Pro-rettore vicario di cui al precedente comma 3 e al Pro-rettore per i poli decentrati di cui al precedente articolo 26.

Articolo 35 (Giunta d'Ateneo)

1. Il Rettore presiede la Giunta di Ateneo composta dal Prorettore vicario, dal Prorettore incaricato per le sedi decentrate e dal Direttore Amministrativo. Fa altresi' parte della Giunta un numero di membri compreso fra sei e otto designati, su proposta del Rettore, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti. Nella composizione della Giunta il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione debbono essere rappresentati in modo paritetico.
2. Alle riunioni della Giunta di Ateneo partecipa, senza diritto di voto, uno studente designato in qualità di osservatore dal Consiglio Studentesco.
3. Il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, ai sensi rispettivamente degli artt. 34.2, 36.5, 37.3, possono delegare alla Giunta l'esercizio di proprie attribuzioni. Spettano alla Giunta d'Ateneo poteri di proposta in merito a:
a) regolamenti di Ateneo;
b) piante organiche del personale docente e tecnico-amministrativo;
c) piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
d) ripartizione dei contributi per biblioteche e laboratori;
e) ripartizione dei finanziamenti per la ricerca.
4. La Presidenza delle Commissioni permanenti d'Ateneo è affidata a componenti della Giunta. Le restanti modalità relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni permanenti con funzioni istruttorie sono stabilite dall'apposito regolamento,

approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
5. comma soppresso
6. La Giunta di Ateneo presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta la proposta di bilancio preventivo nella quale provvede ad illustrare gli indirizzi generali e le scelte di bilancio con particolare riguardo alla relazione intercorrente tra la proposta e il piano di sviluppo dell'Ateneo nonché i risultati di gestione conseguiti nell'esercizio precedente, rappresentati dal rapporto annuale previsto dall'art. 49.5 del presente Statuto.
7. Della relazione tra progetto di bilancio preventivo e rapporto annuale di gestione va effettuato espresso e motivato riferimento in tutti i casi in cui la proposta della Giunta di Ateneo preveda l'aumento dei contributi a carico degli studenti.
8. La convocazione e l'Ordine del Giorno delle riunioni della Giunta di Ateneo devono essere affissi, con almeno tre giorni di anticipo, in apposito albo situato nella Sede Centrale dell'Università. I verbali delle riunioni, redatti a cura del Direttore Amministrativo o di un Funzionario da Lui delegato, sono pubblici e devono essere sollecitamente trasmessi agli organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 36 (Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Il Senato Accademico e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da:
a) il Rettore;
b)i Presidi delle Facolta' presenti nell'Ateneo;
c) dodici rappresentanti, eletti per un triennio, delle grandi aggregazioni scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. La meta' dei rappresentanti e' eletta tra i Direttori di Dipartimento;
d) il Pro-rettore incaricato per le sedi decentrate;
e) cinque rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco con voto limitato, di cui uno puo' essere il Presidente del consiglio stesso.
2.Ai fini di cui alla lettera c) del comma precedente sono eletti, per ciascuna delle sei aggregazioni scientifico-disciplinari, due rappresentanti dei quali almeno uno scelto tra i Direttori di Dipartimento. Le sei aggregazioni corrispondono alle seguenti aree:
a) scienze matematiche, fisiche, chimiche;
b) scienze biologiche, geologiche, agrarie;
c) scienze ingegneristiche;
d) scienze mediche e medico-veterinarie;
e) scienze umanistiche;
f) scienze giuridiche, politologiche, economiche e statistiche.
3. Spetta in particolare al Senato Accademico:
a) elaborare e approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e dai Consigli dei Poli di cui all'art. 26;

b) predisporre e approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale per l'attività didattica e scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli indirizzi formulati dal Rettore;
c) determinare e attuare nel rispetto del piano di cui alla precedente lettera a) i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche della sede di Bologna e dei poli di cui all'art. 26;
d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione;
e) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca della sede di Bologna e ai poli dell'Ateneo di cui all'art. 26;
f) approvare il regolamento degli studenti e i regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche e di ricerca;
g) esprimere parere sul bilancio di previsione predisposto dalla Giunta di Ateneo;
h) avanzare al Consiglio di Amministrazione proposte per la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca erogati all'Ateneo;
i) esprimere parere sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo, sul Regolamento di organizzazione, sul Regolamento sul procedimento amministrativo e accesso agli atti;
l) elaborare le relazioni sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;
m) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
n) approvare il passaggio da una Facoltà ad altra, nell'ambito del medesimo raggruppamento disciplinare, di posti coperti di professore e ricercatore su proposta e con il consenso delle Facoltà interessate, nonché con il consenso dei titolari dei posti;
o) dispensare, nel rispetto della legislazione di specie, totalmente o parzialmente dall'attività didattica il Rettore, su motivata richiesta dello stesso, e su parere favorevole del Consiglio di Facoltà competente, purché senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Ateneo;
p) determinare i criteri per il ricorso alla stipulazione di contratti con studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per attivare annualmente, per comprovate e motivate necessità didattiche, corsi di insegnamento ufficiali, in base alla programmazione didattica delle Facoltà e alle risorse rese disponibili dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legislazione in materia;
q) assegnare, sentite le Facolta' e i Dipartimenti interessati, il personale docente e ricercatore a settore scientifico disciplinare diverso da quello di nomina nel rispetto della legislazione vigente.
4. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.
5. Il Senato Accademico, con le modalità di cui alla Disp. I della Parte V del presente Statuto, può delegare alla Giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto dalle lettere a), c), d), f), g), i) e m) del comma 3 del presente articolo, nonché b) limitatamente all'approvazione.
6. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

Articolo 37 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le competenze relative alla programmazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
a) definire e attuare, sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento, per le rispettive competenze, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo fra i Poli di cui all'art. 26 e fra le strutture didattiche e scientifiche della sede di Bologna;
b) approvare prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli indirizzi formulati dal Rettore, il programma annuale di attività dell'Ateneo per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;
c) approvare, sentito il Senato Accademico, il bilancio di previsione e il Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza d'Ateneo;
d) approvare il regolamento di organizzazione d'Ateneo;
e) approvare il conto consuntivo e i regolamenti per il personale tecnico e amministrativo;
f) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo distribuendo le risorse tra i Poli di cui all'art. 26 e approvando i relativi interventi attuativi per la sede di Bologna;
g) deliberare su proposta della Giunta di Ateneo e sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
h) esprimere parere sugli atti del Senato Accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo;
i) approvare, con le modalità previste dall'art. 35.7, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
i bis) definire le posizioni dirigenziali per la sede di Bologna e, su proposta dei Consigli di Polo, per le sedi decentrate;
l) approvare i programmi di attivita' dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di cui all'art.44.5 della sede di Bologna;
m) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 44.1 e 45.4 nella sede di Bologna;
n) esprimere parere sul Regolamento didattico di Ateneo, sul Regolamento studenti e del tutorato, sul Regolamento del dottorato di ricerca e sul Regolamento relativo al conferimento di incarichi ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno;
o) destina le risorse necessarie per la copertura assicurativa collettiva dei Responsabili delle strutture didattiche, scientifiche, di servizio, delle unità organizzative affidate a personale tecnico-amministrativo, nonché dei componenti degli Organi d'Ateneo con poteri decisionali di cui agli artt. 26 e 33, dal rischio di responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, con esclusione dei fatti od omissioni commessi con dolo o colpa grave. Gli oneri connessi alla suddetta copertura assicurativa, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, sono assunti dall'Università anche a tutela dei propri diritti ed interessi.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.
3. Il Consiglio di Amministrazione con le modalita' di cui alla Disp. I Parte V del presente Statuto, puo' delegare alla Giunta d'Ateneo e alle Commissioni permanenti di cui al precedente articolo 35.4 l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto alle lettere b), c), d), e), f) limitatamente all'approvazione del piano di sviluppo edilizio, g), i) e m) del comma 1 del presente articolo.
4. Con le medesime modalità il Consiglio può inoltre delegare ai dirigenti e ai responsabili di settore, in materie specificamente determinate dalla delibera, l'esercizio di funzioni amministrative o lo svolgimento di determinati compiti ferme restando le competenze loro attribuite dalla normativa vigente.
5. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da:

a) il Rettore;
b) il Pro-rettore vicario;
c) il Direttore Amministrativo;
d) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
f) tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;
g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) quattro rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco con voto limitato;
i) un membro designato dalla Regione Emilia Romagna;
l) un membro designato dal Comune di Bologna;
m) un rappresentante del Governo;
n) un rappresentante degli enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate e un rappresentante designato dagli Enti locali delle stesse sedi secondo criteri di rotazione fissati dal Consiglio di Amministrazione;
o) puo', altresi', far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante dei soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio e secondo criteri fissati dal Senato Accademico al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati. La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento del Collegio.

7. soppresso
8. Il Consiglio di Amministrazione e' rinnovato ogni tre anni. I membri del Consiglio non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi.

Articolo 37bis - Collegio dei Direttori di Dipartimento.

1. Il Collegio e' composto dai Direttori dei Dipartimenti ed e' presieduto dal Rettore. Il Collegio elegge a maggioranza assoluta un Vice presidente. La Giunta del Collegio e' costituita dai rappresentanti di cui all'art. 36.1 lett. c) eletti tra i Direttori di Dipartimento.
2. Il Vice Presidente, da eleggersi tra i rappresentanti della Giunta di cui al comma precedente, ed i componenti della Giunta durano in carica un triennio accademico.

3. Il Collegio esprime pareri e formula proposte sulla programmazione dell'attivita' di ricerca scientifica, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e sull'organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo. In particolare esprime pareri ai fini delle relazioni programmatiche degli Organi di governo dell'Ateneo sulla promozione della ricerca scientifica nonche' sui programmi di sviluppo delle biblioteche centralizzate e delle reti telematiche. Esprime inoltre pareri obbligatori su tutte le questioni per le quali la Legge richiede agli Organi d'Ateneo di acquisire il parere dei Dipartimenti sulla costituzione di nuovi Dipartimenti, sul riordino e sulla costituzione dei Centri interdipartimentali e sull'istituzione e sull'attivazione dei dottorati di ricerca dell'Universita' di Bologna. I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Collegio del testo della proposta.

Articolo 38 (Consiglio studentesco)

1. Il Consiglio studentesco e' un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo. Esso e' composto in pari numero dai rappresentanti delle Facolta', ciascuno dei quali e' designato fra gli studenti eletti nel corrispondente Consiglio di Facolta', e dai rappresentanti eletti in collegio unico di Ateneo con candidature individuali, secondo modalita' definite da apposito regolamento approvato da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Il regolamento assicura che del Consiglio studentesco faccia parte una rappresentanza degli studenti iscritti in sede decentrata.
2. Il Consiglio studentesco designa, all'interno dei propri componenti eletti direttamente nel collegio unico d'Ateneo, i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione con le modalita' indicate negli articoli 36 e 37 del presente Statuto. I citati rappresentanti durano in carica quanto il Consiglio studentesco medesimo. Le cariche di rappresentante degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono fra loro incompatibili.
3.Gli studenti eletti nel Consiglio dell'azienda per il diritto allo studio possono partecipare alle sedute senza diritto di voto.
4. Il Consiglio studentesco è costituito con Decreto del Rettore, dura in carica 2 anni e può eleggere al proprio interno una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.
5. Il Consiglio studentesco esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le seguenti materie:
a) piano di sviluppo;
b) bilancio di Ateneo;
c) Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento studenti e del tutorato, Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo;
d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
e) interventi di attuazione del diritto allo studio. Può esprimere, altresì, il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
6. Il Consiglio studentesco ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
7. I pareri di cui al comma 5 si considerano acquisiti se non adottati entro 20 giorni dalla trasmissione al Consiglio studentesco del testo della proposta.
8. Sulle proposte di cui al comma 5 il Consiglio studentesco ha anche poteri di iniziativa nei confronti degli organi competenti.

9. L'esecuzione delle deliberazioni adottate nelle materie di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 5 può essere sospesa una sola volta, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione, su richiesta motivata del Consiglio studentesco approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e comunicata senza indugio agli organi accademici.
10. Alle predette deliberazioni, salvo quelle assunte in via di urgenza ai sensi dell'art. 34.1 ultimo periodo, può essere data esecuzione solo dopo 15 giorni dalla comunicazione al Consiglio studentesco o, in caso di rinvio da parte di quest'ultimo, se le medesime deliberazioni sono riapprovate dall'Organo competente con adeguata motivazione, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto per le deliberazioni assunte dal Senato Accademico.
11. L'Università garantisce al Consiglio studentesco le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.
12. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso.

Articolo 39 (Garante d'Ateneo)

1. E' istituito l'ufficio del Garante d'Ateneo, quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università.
2. Il Garante d'Ateneo e' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico e dal Consiglio studentesco in seduta congiunta, con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone esterne all'Universita', che diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di conoscenza dell'organizzazione universitaria e di imparzialita' ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilita'.
3. Il Garante d'Ateneo dura in carica 4 anni e non è immediatamente rieleggibile. Può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua elezione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante d'Ateneo. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

Articolo 40 (Poteri e funzioni del Garante d'Ateneo)

1. Il Garante d'Ateneo ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico-amministrativo dell'Università. Il regolamento ne disciplina le modalità d'intervento.
2. Il Garante d'Ateneo esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei soggetti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il Garante d'Ateneo deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
3. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici della amministrazione universitaria collaborano con il Garante d'Ateneo, fornendogli le informazioni e la copia di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Garante d'Ateneo invia annualmente alla Giunta di Ateneo e al Consiglio studentesco una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno della Giunta di Ateneo ed è discussa in una seduta cui possono assistere i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico nonché i membri del Consiglio studentesco.
5. Il Garante d'Ateneo può, in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma 4, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.
6. Il Garante d'Ateneo, se nel corso della sua attività riscontra disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad investire della questione il Rettore e il Direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza.
7. Il Garante d'Ateneo, quando nell'esercizio dei suoi compiti venga a conoscenza di atti o di fatti che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli articoli 323 e 328 del codice penale, come modificati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, è tenuto a darne comunicazione alla competente autorità giudiziaria nonché alla Giunta di Ateneo.
8. Il regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante d'Ateneo. Il Regolamento relativo al Garante d'Ateneo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico e dal Consiglio Studentesco riuniti in seduta comune con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Parte IV (Uffici e organizzazione. Disposizioni sulla organizzazione dell'amministrazione)

Capo I (Uffici e organizzazione amministrativa)

Articolo 41 (Formazione e professionalità)

1. L'Universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali di formazione ed aggiornamento dello stesso personale, in attuazione dei quali assume, anche direttamente, le iniziative utili per la qualificazione e lo sviluppo professionale, in esse comprese visite e scambi di esperienze all'estero e processi di analisi e valutazione delle potenzialita'.

Articolo 42 (Autonomia delle strutture)

1. Le strutture organizzative centrali e periferiche nonché i centri di servizio di Ateneo di cui al successivo art. 46, sono istituite in conformità a quanto disposto dall'art. 14.3 del presente Statuto e sono disciplinate dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
2. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità riconosce alle strutture di cui al comma precedente autonomia che può essere piena o parziale.
3. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è accordata ai Dipartimenti, ai Centri di servizio di Ateneo, e alle altre strutture che ne abbisognino per le loro peculiari caratteristiche e rilevanti dimensioni.
4. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, è riconosciuta per Centri di servizi o a Centri di spesa di dimensioni più limitate.

Articolo 43 (Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo è capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il Direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.
2. Spetta in particolare al Direttore Amministrativo:
a) attuare i piani, programmi e direttive generali definite dagli Organi Accademici e concorrere ad individuare le risorse umane, finanziarie e materiali da assegnare agli uffici e ai servizi generali d'Ateneo;
b) fornire consulenze di tipo tecnico-amministrativo alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio ed esprimere parere agli Organi Accademici circa l'assegnazione di risorse alle stesse strutture;
c) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione circa l'attribuzione e la revoca di funzioni dirigenziali o assimilate, nonchè indirizzare, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti degli uffici e dei servizi centrali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi;
d) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali nel rispetto del Regolamento di organizzazione e degli obiettivi fissati dagli Organi Accademici e collaborare con i dirigenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio alla gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;
e) esercitare la potestà disciplinare sul personale tecnico-amministrativo;
f) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza individuati dal Regolamento di organizzazione ed esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo stesso Regolamento.

Articolo 44 (Funzioni dei dirigenti)

1. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato, e con possibilità di rinnovo, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico-amministrativo universitario. Le posizioni di dirigente o di Direttore di Centro di servizi di Ateneo nonché di responsabile del controllo di gestione sono, di norma, ricoperte da personale di idonea qualifica funzionale dipendente dalla amministrazione. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione in conformità ai principi stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
2. L'ufficio di dirigente può essere ricoperto, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione o in Enti privati conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati. L'ufficio di dirigente può altresì essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Direttore Amministrativo a dipendenti di questa o di altra Università, in possesso di adeguata qualifica e specifica preparazione professionale, culturale o tecnico-scientifica desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative. La scelta del titolare è effettuata in relazione alla specificità della funzione da

ricoprire e non è limitata al personale appartenente a profili amministrativo-contabili. L'attribuzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato rinnovabile con verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente di questa Amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il contratto di lavoro a tempo determinato con cui è attribuito l'ufficio di dirigente determina, con carattere di onnicomprensività, il compenso relativo alle funzioni svolte.

3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, salvi gli atti che lo Statuto e i regolamenti riservano agli Organi Accademici e al Direttore Amministrativo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. In particolare, ad essi spettano le seguenti funzioni:

a) curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

b) svolgere tutti i compiti previsti da regolamenti o ad essi delegati dagli Organi Accademici o dal Direttore Amministrativo;

c) dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) organizzare gli uffici nell'ambito delle direttive formulate dal Direttore Amministrativo;

e) provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;

f) stipulare i contratti nelle materie di competenza, nonché esercitare ogni altra attribuzione ad essi assegnata dal Regolamento di organizzazione.

4. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati e secondo quanto stabilito dal successivo art. 45 operano a norma della legge del presente Statuto e del regolamento di organizzazione di Ateneo in condizioni di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura loro affidata. Sono direttamente responsabili dell'attuazione, in termini di efficienza e di correttezza amministrativa degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ateneo, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte.

5. I dirigenti e i responsabili delle strutture sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione nei modi stabiliti dal regolamento un programma annuale di attività che deve tradurre in termini operativi gli obiettivi stabiliti dal piano annuale per l'attività didattica e scientifica di cui all'art. 36.3 lettera b), per quanto di loro competenza, nonché del piano di attività adottato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 37.1 lettera b).

6. Il programma di attività di cui al comma precedente è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'ufficio per il controllo di gestione e il dirigente interessato, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale.

7. comma soppresso

Articolo 45 (Responsabilità dirigenziale)

1. I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi.
2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati.
3. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Consiglio di amministrazione può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione assegnati al settore di attività, che non siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal dirigente, insieme ad indicazioni sul loro superamento, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione.
4. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato.

Articolo 45/bis (Gestione tecnico-amministrativa delle strutture didattiche e di ricerca)

1. Nelle strutture didattiche e di ricerca la responsabilita' della gestione amministrativo-contabile e' affidata ad un segretario amministrativo individuato con le modalita' previste dal regolamento di organizzazione, fra il personale tecnico e amministrativo in possesso di adeguata qualifica e professionalita'. Il segretario amministrativo agisce in conformita' agli indirizzi adottati nei rispettivi ambiti di competenza dal Consiglio della struttura e dal responsabile della stessa, rispondendo della gestione agli stessi organi.
2. Nelle strutture didattiche e di ricerca la responsabilita' della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attivita' di laboratorio, nonche' della erogazione e della conduzione di servizi tecnico-didattici o tecnico-scientifico, anche in relazione a specifici progetti e' affidata a responsabili individuati fra il personale tecnico-amministrativo in possesso di adeguata qualifica e capacita' tecnico-professionale. In relazione alle dimensioni delle strutture di laboratorio, al numero dei dipendenti addetti ed alla vastita' dell'utenza, possono essere istituiti appositi servizi tecnici, anche in comune a piu' strutture didattiche o di ricerca, affidati a responsabili come sopra individuati. L'istituzione ed il funzionamento dei servizi tecnici, le modalita' di nomina dei responsabili ed i relativi compiti, sono definiti dal regolamento di organizzazione.
3. I responsabili previsti dal comma precedente agiscono in conformita' ai principi ed agli indirizzi formulati dai competenti organi delle strutture didattiche o di ricerca, contribuendo altresi', nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, all'affermazione di standard di qualita' ed efficienza nello svolgimento delle attivita' strumentali alla didattica ed alla ricerca. Essi rispondono della gestione agli stessi organi.

Articolo 46 (Servizi e modalità di gestione)

1. I servizi sono erogati direttamente dalla Università o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.
2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto della attività didattica e di ricerca o richiesti dalle esigenze dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo, l'Università può costituire appositi centri di servizi, dotati di autonomia gestionale.
3. La delibera del Consiglio di Amministrazione che costituisce il centro di servizi, oltre ad esporre puntualmente le soluzioni alternative disponibili, la valutazione preventiva dei riflessi organizzativi di cui all'art. 6.2 dello Statuto, e ad approvare il relativo regolamento, specifica l'ambito di attività e le relazioni con gli organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti, i requisiti richiesti per la figura del Direttore, e individua i mezzi finanziari e il personale da assegnare al centro di servizi.
4. Il Centro di servizi e' retto da un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione per tempo determinato coadiuvato di norma da un comitato di gestione ristretto.
5.Il regolamento del Centro di servizi prevede modalita' e forme di utilizzazione di prestazioni anche a tempo parziale rese disponibili dagli studenti e dalle loro organizzazioni, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici o privati.
6. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite convenzioni.

Articolo 47 (Sistema bibliotecario d'Ateneo)

1.Il Sistema bibliotecario d'Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliotecario-documentale, nonché dell'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi appropriati. Apposita sezione del Regolamento di organizzazione disciplina l'articolazione del Sistema e fissa la tipologia delle biblioteche in base al livello di completezza dei servizi erogati.
2. Nelle strutture bibliotecarie la responsabilità della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attività, nonché della erogazione e della conduzione dei servizi è affidata a personale bibliotecario in possesso di adeguata qualifica e professionalità.
3. Le linee di sviluppo scientifico di ogni struttura sono definite da un Responsabile scientifico coadiuvato da un Comitato la cui composizione è demandata al Regolamento di organizzazione.
4. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo e' retto da un comitato direttivo composto da docenti, da rappresentanti degli studenti e da bibliotecari con responsabilità di livello adeguato. Il comitato direttivo determina gli indirizzi e gli obiettivi del Sistema, orienta la distribuzione delle risorse e verifica i risultati della gestione.
5. Il coordinamento delle attività di gestione e la trasmissione degli indirizzi formulati dal comitato direttivo è affidata all'Ufficio tecnico centrale del Sistema bibliotecario da definirsi nella sezione del Regolamento di cui al comma 1.

6. La Biblioteca Universitaria di Bologna è costituita come struttura speciale ed ha funzioni di Biblioteca Centrale d'Ateneo. Il Regolamento di organizzazione ne disciplina la direzione, la composizione degli Organi ed il funzionamento.

Articolo 47/bis (Comitato per lo sport universitario)

1. Il Comitato per lo sport universitario e' costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio accademico. Esso e' composto:
a) dal Rettore dell'Universita' o da un suo delegato;
b) da due membri designati dall'ente sportivo universitario;
c) da due studenti eletti secondo le previsioni delle leggi vigenti. Tali elezioni si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca nel Consiglio studentesco.

Articolo 48 (Comitato consultivo tecnico-amministrativo)

1. E' istituito il comitato consultivo tecnico-amministrativo, con il compito di garantire una qualificazione tecnica adeguata alle valutazioni in materia di gestione amministrativa e contabile riservate agli organi di Ateneo e agli uffici centrali dell'amministrazione nonché alle strutture didattiche e di ricerca e alle loro unità amministrative.
2. Il comitato, composto, oltre che dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, da 4 componenti di provata qualificazione professionale, di cui almeno 2 scelti tra il personale tecnico-amministrativo, è nominato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio di Amministrazione che provvede a disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento, precisando altresì i termini entro i quali i pareri vanno resi e le conseguenze di eventuali ritardi.
3. Il parere del comitato va comunque richiesto nei procedimenti relativi ad atti normativi, a schemi di atti o ad atti-tipo, a decisioni su reclami nonché su determinate categorie di contratti indicate dall'apposito regolamento.
4. Il comitato consultivo invia al servizio per il controllo di gestione una relazione annuale riguardante le attività svolte, gli inconvenienti riscontrati, le indicazioni o proposte utili per il miglioramento della gestione amministrativa.

Articolo 49 (Controllo di gestione, Nucleo di valutazione e Collegio dei Revisori dei conti)

1. L'Universita' si avvale dell'attivita' di controllo di gestione come attività di supporto istruttorio e di orientamento per i processi decisionali dei competenti Organi di governo.
2. L'Universita' istituisce un Nucleo di valutazione incaricato, previa definizione di idonei parametri di riferimento condivisi dagli Organi di governo dell'Ateneo stesso ovvero definiti dagli Organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario, della valutazione della ricerca e della didattica e di ogni altra funzione stabilita dalla Legge. Il Nucleo esprime giudizi e pareri agli Organi di governo dell'Ateneo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento.
3. La sua costituzione è definita con atto del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nel rispetto delle disposizioni di Legge.

4. Presso l'Ateneo e' costituito il Collegio dei revisori dei conti con il compito di verificare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo. La composizione del Collegio, le modalita' di designazione dei suoi membri, nonche' quelle relative al suo funzionamento sono definite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.

Capo II (Rapporti con l'esterno)

Articolo 50 (Criteri generali)

1. L'Università, in conformità ai principi dell'art. 1 del presente Statuto, considera come proprio compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasioni di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.
2. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati e posti in essere sulla base di una apposita regolamentazione generale che, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e della peculiarità della prestazione universitaria, garantisca, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, la massima trasparenza e conoscibilità.

Articolo 51 (Collaborazione con amministrazioni pubbliche)

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca.
2. Gli accordi amministrativi, conclusi in conformità ai criteri generali richiamati dal precedente articolo e disciplinati dall'art. 15, della legge 241/1990, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.
3. Nel caso in cui la Regione stabilisca di affidare mediante convenzione all'Università di Bologna la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, secondo quanto disposto dall'art. 25.1 legge 390/1991, l'Università provvederà a:
a) svolgere le attività richieste affidandole ad un apposito centro di servizi, la cui direzione è riservata a personale individuato secondo quanto previsto dall'art. 44, ai sensi del precedente art. 46;
b) istituire un apposito organismo a cui sono riservati i compiti di indirizzo, programmazione e controllo e composto da un rappresentante della Regione e da un pari numero di rappresentanti degli studenti e di rappresentanti dell'Università designati a norma di regolamento;
c) disciplinare con apposito regolamento di Ateneo, approvato in seduta congiunta dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, sentito il Consiglio studentesco, i criteri generali relativi all'erogazione delle prestazioni e alle attribuzioni degli organi. Restano comunque ferme le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di controllo di gestione.

Articolo 52 (Partecipazione ad organismi privati)

1. L'Università può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui all'art. 50, è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
- attestazione del livello universitario della attività svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari, di cui almeno uno di altro Ateneo italiano o straniero, la cui specifica competenza nelle attività svolte sia congiuntamente riconosciuta dall'Ateneo e dall'organismo partecipato;
- disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste;
- destinazione a finalità istituzionali della Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
- espressa previsione patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
- limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
4. La collaborazione dell'Università, può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente Statuto e con oneri a carico del comodatario.
5. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico. L'autorizzazione è in ogni caso pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale dell'Università.
6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore amministrativo. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse.

Articolo 53 (Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno: CRE - fondazione)

1. La gestione delle quote universitarie di partecipazione agli organismi privati di cui all'art. 52 e ai CRE di cui all'art. 54 è di norma affidata al CRE di Ateneo.
2. La costituzione del CRE di Ateneo , che assume la veste giuridica di Fondazione, e il relativo Statuto sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su parere conforme del Senato Accademico.
3. Il CRE di Ateneo può assumere partecipazioni dirette con le modalità e in conformità ai principi stabiliti dall'art. 52, per iniziative riguardanti la generalità dell'Ateneo nell'ambito delle attività strumentali ai compiti didattici e di ricerca.
4. Il bilancio del CRE è allegato al bilancio dell'Università.

Articolo 54 (Centri per i rapporti con l'esterno)

1. Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari, può essere costituito in forma di società di capitali e con le modalità di

cui al precedente articolo, un "centro per i rapporti con l'esterno" (CRE) con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati.
2. Il CRE assicura la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attività, nelle seguenti forme:
- progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;
- ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;
- prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il bilancio del CRE deve assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi.

Articolo 55 (Rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale)

1. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei Medici, l'Università, ove non costituisca un apposito Policlinico, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia e le Amministrazioni Nazionali, Regionali e Locali preposte al S.S.N. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per le Facoltà di Medicina Veterinaria, Farmacia, Psicologia e altre Facoltà interessate.
2. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, finanza e contabilità può prevedere il decentramento di attività amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma.
3. Per le medesime finalità il Regolamento di cui al comma precedente può inoltre prevedere, indicandone le modalità e stabilendone i limiti anche quantitativi, la costituzione di un apposito comitato cui riconoscere peculiari forme di autonomia di gestione contabile e di bilancio, in conformità alle norme stabilite dall'art. 42 del presente Statuto per i Centri di servizio in quanto applicabili.

Articolo 56 (Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università)

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.
2. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento all'autore (o agli autori) del diritto morale di inventore. All'autore è in ogni caso dovuta la corresponsione di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.
3. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati, l'Università potrà riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso (licenze di brevetto).

Parte V (Disposizioni finali)

Disposizione I (Disposizioni sulle deleghe)

1. Nei casi previsti dal presente Statuto, le deleghe sono conferite con delibera approvata a maggioranza assoluta dei componenti, per oggetti definiti o materie, anche corrispondenti a settori organici, determinate e per un tempo che di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'Organo delegante o, se più limitata, dell'Organo destinatario della delega.
2. In costanza di delega, l'Organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da una apposita delibera di revoca adottata con le medesime formalità del conferimento.
3. Le delibere di conferimento nonché gli atti rettorali di delega alla Giunta o a singoli componenti della medesima di cui al precedente art. 34.2 hanno efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Università.

Disposizione II (Disposizioni generali sugli organi amministrativi)

1. In mancanza di espresse disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il regime degli organi amministrativi e i relativi regolamenti previsti dal presente Statuto devono conformarsi ai seguenti principi:
a) la mancata designazione od elezione di componenti dell'Organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione od elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti, al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti;
b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno quindici giorni prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il periodo del mandato, l'Organo amministrativo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli Organi amministrativi decadono;
c) le dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto del competente Organo;
d) in caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal Vicepresidente, nominato dal presidente; qualora anche il Vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente il componente con maggiore anzianità accademica;
e) l'Ordine del Giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata da apposito punto dell'Ordine del Giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'Ordine del Giorno deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del collegio;
f) le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;

g) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;
h) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto: le sedute, esclusi i punti all'Ordine del Giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti;
i) la segreteria degli organi di Ateneo è affidata al funzionario designato dalla direzione amministrativa: la segreteria dei restanti organi è affidata a uno dei componenti del collegio designato dal responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio cui accede il Collegio medesimo;
l) l'Ufficio di componente di Organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti. La predetta disposizione non si applica alle ipotesi di vicarietà espressamente previste dalla legge o dal presente Statuto;
m) nel caso di anticipata cessazione dell'Organo monocratico il nuovo eletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento della durata del mandato;
n) nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante in un Organo collegiale il subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato del cessato.
2. Eccezionalmente, le norme che disciplinano i singoli organi collegiali possono ammettere, precisandone i limiti e le modalità, la possibilità di sostituzione dei titolari del Collegio nello svolgimento di attività istruttorie o comunque preliminari alle sedute dell'organo.

Disposizione III (Pari opportunità)

1. L'Università di Bologna istituisce un comitato per le pari opportunità che opera per attuare nell'Università i principi legislativi vigenti in materia.

Disposizione IV (Equiparazioni e precisazioni sul diritto di voto)

1. Ai fini del presente Statuto nella dizione "ricercatori" si intendono compresi anche gli "assistenti del ruolo ad esaurimento" e nella dizione "Facoltà" si intende compresa anche la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Forlì.
2. Ai fini dell'elezione in Senato Accademico e in Consiglio di Facoltà dei rappresentanti dei ricercatori, l'elettorato attivo è riconosciuto a tutti i ricercatori.

Parte VI (Disposizioni transitorie)

Disposizione I (Riordino dei centri e delle strutture esistenti)

1. Entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, la congruità ed il funzionamento delle strutture didattiche o scientifiche non rientranti nella previsione dell'art. 15, nonché dei centri, sono sottoposti all'accertamento del requisito di cui all'art. 14.3 del presente Statuto e della conformità al regime dettato dall'art. 46 in ordine ai centri di servizi.

2. La mancata emanazione entro il biennio del decreto rettorale attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, decreto che potrà comunque disporre anche l'accorpamento tra centri o modificazioni del relativo regime, comporta la disattivazione di diritto del centro o della struttura atipica nei termini, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 24.4 del presente Statuto.
3. Il decreto di cui al secondo comma del presente articolo è emanato dal Rettore su richiesta del centro interessato, sentito il parere delle strutture didattiche e scientifiche cui il centro o la struttura interessata opera prevalente riferimento, su conforme e motivata proposta di una commissione presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta di 4 componenti designati rispettivamente dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Disposizione II (Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6.10 della Legge 168/89, si avvalga della facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimità contro il Decreto di cui al comma precedente, il Rettore provvede ad emanare con apposito Decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
3. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari. Sono in particolare immediatamente efficaci le disposizioni di cui alla Disp. II Parte V del presente Statuto.

Disposizione III (Elezione del Consiglio studentesco)

1. In prima applicazione del presente Statuto, in attesa che siano espletate le elezioni delle componenti studentesche, da tenersi comunque entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, il Consiglio studentesco è composto da due studenti per ogni Facoltà eletti dai rappresentanti nei Consigli di Facoltà e dai sei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione.

Disposizione IV (Attuazione dello Statuto)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Rettore è tenuto a convocare in un'apposita seduta gli Organi dell'Ateneo per valutare il processo di attuazione dello Statuto e predisporne l'eventuale aggiornamento normativo, nonché le eventuali modifiche o integrazioni.

Disposizione V (Strutture attivate)

1. Le strutture didattiche e di ricerca attivate al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto sono elencate nelle apposite tabelle (Allegato I).

Disposizione VI (Rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e in Consiglio studentesco)

1. Le disposizioni di cui all'art. 36.1 lett. e) e all'art. 37.6 lett. h) come approvate nella seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 1998, e quelle di cui all'art. 38.1 come approvate nella seduta dello stesso Organo del 23 ottobre 1998, sono efficaci dalla data di emanazione in subordine all'espletamento del connesso procedimento elettorale.

Disposizione VII (Collegio dei Direttori di Dipartimento)

1. La disposizione di cui all'art. 37bis.1, secondo periodo, come approvata nella seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 1998, è efficace dalla sua entrata in vigore con riferimento ai rappresentanti già eletti in Senato Accademico tra i Direttori di Dipartimento.
2. Il mandato della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento costituitasi secondo quanto previsto dal comma 1, nonché il mandato del Vice presidente dello stesso Organo cessa alla scadenza del mandato dei componenti elettivi del Senato Accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del cennato art 37.bis.

Disposizione VIII (Rappresentante degli Enti locali delle Sedi decentrate in Consiglio di Amministrazione)

1. Il rappresentante degli Enti locali di cui all'art. 37.6 lett. n) seconda parte entra a far parte del Consiglio di Amministrazione all'entrata in vigore della disposizione statutaria che lo prevede e cessa alla scadenza del mandato dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della nomina.

ALLEGATO I

Strutture didattiche e di ricerca esistenti al 24 giugno 1993

STRUTTURE DIDATTICHE

Facoltà di Agraria:
laurea in Scienze Agrarie;
laurea in Scienze della Produzione Animale;
laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (Cesena).
Facoltà di Chimica Industriale:
laurea in Chimica Industriale.
Facoltà di Economia e Commercio:
laurea in Economia e Commercio.
Facoltà di Farmacia:
laurea in Farmacia;
laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
Facoltà di Giurisprudenza:
laurea in Giurisprudenza.
Facoltà di Ingegneria:
laurea in Ingegneria Chimica;
laurea in Ingegneria Civile;
laurea in Ingegneria Elettrica;
laurea in Ingegneria Elettronica;
laurea in Ingegneria Meccanica;
laurea in Ingegneria Nucleare;
laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni;
laurea in Ingegneria Informatica;
laurea in Ingegneria Edile;
laurea in Ingegneria Gestionale;
diploma in Ingegneria Aerospaziale (Forlì);
diploma in Ingegneria Chimica;
diploma in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse;
diploma in Ingegneria delle Infrastrutture;
diploma in Ingegneria delle Telecomunicazioni (Cesena);
diploma in Ingegneria Elettrica;
diploma in Ingegneria Elettronica (Cesena);
diploma in Ingegneria Informatica e Automatica (Cesena);
diploma in Ingegneria Logistica e della Produzione;
diploma in Ingegneria Meccanica (Forlì).
Facoltà di Lettere e Filosofia:
laurea in Lettere;
laurea in Filosofia;
laurea in Lingue e Letterature Straniere (europee)
laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo;

laurea in Storia;
laurea in Conservazione dei Beni Culturali (Ravenna).
Facoltà di Magistero:
laurea in Materie Letterarie;
laurea in Scienze dell'Educazione;
laurea in Lingue e Letterature Straniere (europee);
laurea in Psicologia;
diploma di Abilitazione alla Vigilanza nelle Scuole Elementari.
Facoltà di Medicina e Chirurgia:
laurea in Medicina e Chirurgia;
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
diploma per tecnico di laboratorio biomedico;
diploma per ortottista ed assistente in oftalmologia.
Facoltà di Medicina Veterinaria:
laurea in Medicina Veterinaria;
diploma in Produzioni Animali;
diploma in Produzioni Animali (Cesena).
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali:
laurea in Matematica;
laurea in Fisica;
laurea in Astronomia;
laurea in Chimica;
laurea in Scienze Naturali;
laurea in Scienze Biologiche;
laurea in Scienze Geologiche;
laurea in Scienze dell'Informazione;
laurea in Scienze Ambientali (Ravenna);
laurea in Scienze dell'Informazione (Cesena).
Facoltà di Scienze Politiche:
laurea in Scienze Politiche;
laurea in Scienze Politiche (Forlì).
Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche e Attuariali:
laurea in Scienze Statistiche e Demografiche;
laurea in Scienze Statistiche ed Economiche;
diploma in Statistica;
diploma in Statistica e Informatica per le Amministrazioni Pubbliche (Rimini);
diploma in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese (Rimini).
Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (Forlì).

STRUTTURE DI RICERCA

DIPARTIMENTI
Arti Visive
Astronomia
Biochimica "G.Moruzzi"
Biologia Evoluzionistica Sperimentale
Chimica "G.Ciamician"
Chimica Applicata e Scienza dei Materiali

Chimica Fisica e Inorganica
Chimica Industriale e dei Materiali
Chimica Organica "A.Mangini"
Colture Arboree
Discipline Economico-Aziendali
Discipline Geografiche e Geologico-Ambientali
Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda
Discipline Storiche
Elettronica, Informatica e Sistemistica
Farmacologia
Filologia Classica e Medioevale
Filosofia
Fisica
Ingegneria Chimica e di Processo
Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia
Italianistica
Lingue e Letterature Straniere Moderne
Matematica
Musica e Spettacolo
Organizzazione e Sistema Politico
Paleografia e Medievistica
Patologia Sperimentale
Politica, Istituzioni, Storia
Protezione e Valorizzazione Agro-Alimentare
Psicologia
Scienze Economiche
Scienze dell'Educazione
Scienze Farmaceutiche
Scienze Geologiche
Scienze Mineralogiche
Scienze Statistiche "P.Fortunati"
Sociologia
Storia Antica

ISTITUTI

annessi alla Facoltà di Agraria:
1. Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee
2. Allevamenti Zootecnici
3. Chimica Agraria
4. Economia e Politica Agraria
5. Edilizia Zootecnica
6. Entomologia "G.Grandi"
7. Estimo Rurale e Contabilità
8. Genio Rurale
9. Industrie Agrarie
10. Meccanica Agraria
11. Microbiologia Agraria e Tecnica

12. Patologia Vegetale
13. Produzioni Foraggere
14. Zoocolture
15. Zooeconomia
16. Zootecnica

annessi alla Facoltà di Chimica Industriale:
1. Metallurgia

annessi alla Facoltà di Economia e Commercio:
1. Matematica Generale e Finanziaria
2. Merceologia

annessi alla Facoltà di Farmacia:
1. Scienze Chimiche

annessi alla Facoltà di Giurisprudenza:
1. Giuridico "A.Cicu"

annessi alla Facoltà di Ingegneria:
1. Architettura e Urbanistica
2. Costruzioni Idrauliche
3. Elettrotecnica
4. Elettrotecnica Industriale
5. Fisica Tecnica
6. Idraulica
7. Impianti Meccanici e Macchine Speciali
8. Infrastrutture Viarie e Geotecnica
9. Laboratorio di Ingegneria Nucleare di Montecuccolino
10. Macchine
11. Scienza delle Costruzioni
12. Scienze Minerarie
13. Tecnica delle Costruzioni
14. Topografia, Geodesia e Geofisica Mineraria
15. Trasporti

annessi alla Facoltà di Lettere:
1. Antichità Ravennati e Bizantine
2. Archeologia
3. Discipline della Comunicazione
4. Geografia
5. Glottologia

annessi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia:
1. Ist. Clinico di Chirurgia
2. Ist. Clinico di Pediatria Preventiva e Neonatologia
3. Ist. di Anatomia e Istologia Patologica
4. Ist. di Anatomia Umana Normale
5. Ist. di Anestesiologia e Rianimazione
6. Ist. di Cancerologia
7. Ist. di Chirurgia Sperimentale
8. Ist. di Clinica Chirurgica e Cardiochirurgia
9. Ist. di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica
10. Ist. di Clinica Chirurgica Pediatrica
11. Ist. di Clinica Dermatologica

12. Ist. di Clinica Medica e Gastroenterologia
13. Ist. di Clinica Medica Generale e Terapia Medica
14. Ist. di Clinica Neurologica
15. Ist. di Clinica Oculistica
16. Ist. di Clinica Odontoiatrica
17. Ist. di Clinica Ortopedica
18. Ist. di Clinica Ostetrica e Ginecologica I "P.Sfameni"
19. Ist. di Clinica Ostetrica e Ginecologica II
20. Ist. di Clinica Otorinolaringologica
21. Ist. di Clinica Pediatrica
22. Ist. di Clinica Urologica
23. Ist. di Ematologia "L. e A. Seragnoli"
24. Ist. di Fisiologia Umana
25. Ist. di Igiene
26. Ist. di Istologia ed Embriologia Generale
27. Ist. di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
28. Ist. di Malattie Infettive
29. Ist. di Medicina Legale e delle Assicurazioni
30. Ist. di Microbiologia
31. Ist. di Microscopia Elettronica Clinica
32. Ist. di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica
33. Ist. di Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica I
34. Ist. di Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica II e Medicina del Lavoro "D.Campanacci"
35. Ist. di Psichiatria "P.Ottonello"
36. Ist. di Radiologia
37. Ist. di Radioterapia "L.Galvani"

annessi alla Facoltà di Medicina Veterinaria:

1. Anatomia degli Animali Domestici con Istologia ed Embriologia
2. Approvvigionamenti annonari, Mercati e Industrie degli Alimenti di Origine Animale
3. Farmacologia, Farmacocinetica e Tossicologia
4. Fisiologia Veterinaria
5. Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria
6. Ostetricia e Ginecologia Veterinaria
7. Patologia Aviare
8. Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria
9. Patologia Speciale e Clinica Chirurgica Veterinaria
10. Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria
11. Zootecnia e Nutrizione Animale

annessi alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:

1. Antropologia

ALLEGATO II (Note)

all'art. 13.2 Qualora i regolamenti delle strutture contengano parti di competenza del Senato Accademico e parti di competenza del Consiglio di Amministrazione, devono essere sottoposti ad ambedue gli Organi nella loro interezza. In caso di contrasti tra regolamenti delle strutture il Consiglio di Amministrazione dirime le controversie.
all'art. 18.4 Il riferimento al comma 3 si intende relativo all'approvazione dei regolamenti.
all'art. 20.1 L'ufficio elettorale dovrà verificare la congruità di tutti i rinvii per quanto riguarda i meccanismi elettorali, relativamente, in particolare, alla necessità di più turni elettorali.
all'art. 20.1 I regolamenti di Facoltà, nel prevedere la partecipazione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ai Consigli di Corso di Laurea e di Diploma, devono prevedere le modalità di afferenza del personale ai Corsi di Studio.
all'art. 22.2 Il regolamento di organizzazione di Ateneo deve comunque contenere indicazioni relative al numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento.
all'art. 24.5 soppressa
all'art. 25.1 Comunque non minore di dieci.
all'art. 28.1 Il regolamento didattico di Ateneo deve in ogni caso disciplinare:
a) i rapporti tra consiglio di Facoltà, cui è comunque riservata, sentiti i corsi di studio, l'individuazione degli insegnamenti da considerarsi fondamentali per la soddisfazione delle esigenze culturali e professionali di base, e consiglio di corso di studio;
b) la normativa integrativa per l'ammissione ai corsi universitari;
c) i diritti e i doveri degli studenti in ordine alle attività didattiche garantendo comunque nei corsi sdoppiati lo svolgimento di programmi equivalenti, anche sotto l'aspetto del materiale didattico indicato, o la possibilità per lo studente di scegliere tra i medesimi corsi sdoppiati;
d) criteri unitari atti ad assicurare omogeneità di scelte nelle modalità di valutazione della preparazione degli studenti per quanto attiene agli esami di profitto, di laurea e di conferimento dei diplomi;
e) principi in materia di organizzazione e funzionamento dei dottorati di ricerca;
f) principi in materia di organizzazione e funzionamento delle attività di specializzazione, di educazione permanente, di tirocinio e abilitazione professionale;
g) criteri atti a facilitare, con le opportune garanzie e verifiche, la convalida di singoli corsi seguiti presso altri atenei da studenti iscritti nell'Università di Bologna.
all'art. 29 Il Senato Accademico, qualora il numero delle domande di iscrizione presentate superi il numero massimo di iscrizioni stabilito assume, anche con la richiesta di convocazione del comitato regionale interuniversitario di coordinamento, ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati e a sollecitare un più equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione.
all'art. 29.3 Il numero massimo può essere anche per anni di corso, ma la materia, che concerne più che altro i trasferimenti, è demandata al Regolamento didattico.
all'art. 34.8 L'indennita' di carica del Rettore non puo' essere superiore al livello retributivo iniziale del professore di ruolo di prima fascia.
agli artt. 37, 43 e 44 Le modifiche conseguenti a Leggi della disciplina relativa ai contratti non pregiudicano l'autonomia contrattuale dei Dipartimenti già approvata ed operante.
all'art. 38.3 O dell'Organismo eventualmente subentrante all'Azienda.
all'art. 42.3 soppressa

all'art. 44 Le seguenti disposizioni di massima devono essere previste dal regolamento:
a) i dirigenti responsabili di struttura sono tenuti a fornire, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, periodici consuntivi sulle attività svolte;
b) i dirigenti sono tenuti a collaborare con i settori o le strutture operanti in ambiti connessi. In caso di particolari esigenze di integrazione, gli uffici e i settori di attività che operano nel relativo ambito possono essere coordinati tra loro in apposite aree di integrazione funzionale necessaria, definite dal Consiglio di Amministrazione anche in conformità agli indirizzi del programma annuale di attività del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico;
c) per le funzioni attinenti alle aree di integrazione funzionale necessaria i dirigenti dei settori compresi in modo totale o parziale nelle aree medesime provvedono in modo congiunto all'impiego dei fondi corrispondenti all'area funzionale, alla adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali e alle relazioni previste dai commi 5 e 7 del presente articolo, alla proposta di delibere al Consiglio di amministrazione, e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione nel provvedimento di definizione dell'area di integrazione funzionale necessaria.
d) i funzionari di 1a e 2a qualifica speciale tecnica possono avere la responsabilità di contratti o convenzioni di ricerca e di servizi stipulati con amministrazioni pubbliche o private e enti di ricerca; la valutazione è rimessa alla responsabilità degli Organi di governo della struttura cui il funzionario afferisce.
all'art. 44.1 soppressa
all'art. 44.7 soppressa
all'art. 45.1 Il programma annuale di attività deve essere predisposto anche dai segretari amministrativi di Dipartimento.
all'art. 46 Il regolamento deve prevedere la seguente normativa per i centri ad autonomia piena:
a) la giunta di ateneo sottopone ad approvazione del consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e di ricerca corrispondenti, il bilancio annuale, il conto consuntivo e la relazione annuale sulle attività svolte predisposta dal direttore;
b) ogni atto generale riguardante la attività e l'organizzazione del centro di servizi, ivi compresa la formulazione degli indirizzi cui il centro deve attenersi o gli standard di erogazione delle prestazioni, è riservato al consiglio di amministrazione dell'ateneo o al consiglio della corrispondente struttura didattica e di ricerca;
c) tutti i restanti atti relativi alla gestione del centro di servizi sono riservati al direttore e al comitato di gestione e sono posti in essere secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Università e dal regolamento del singolo centro di servizi;
d) la vigilanza sui centri di servizi è esercitata dalla giunta di ateneo o dalle strutture didattiche e scientifiche corrispondenti;
e) l'università trasferisce ai centri di servizi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali;
f) i centri di servizi dispongono di entrate proprie costituite dai trasferimenti a carico del bilancio dell'Università o da altre amministrazioni pubbliche, dalle eventuali tariffe dei servizi, che sono deliberate dal consiglio di amministrazione, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci dei centri di servizi e sono da questi accertate e riscosse;

g) secondo la disciplina stabilità dal regolamento di contabilità dell'Università, i centri di servizi dispongono di autonomia di bilancio ed articolano la loro contabilità in un sistema di previsioni, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale;
h) l'attività finanziaria del centro di servizio si svolge in base ad una contabilità di sola cassa. Tuttavia, al fine di consentire il consolidamento dei conti a livello dell'Ateneo, la relazione previsionale e programmatica contiene una previsione di massima delle attività finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun anno del triennio;
i) i bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche dei centri di servizi sono allegati al bilancio dell'Università assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.
all'art. 46 Il regolamento deve prevedere la verifica della permanente validità delle scelte operate e la delegazione di servizi all'esterno per un periodo di tempo determinato.
all'art. 49 soppressa
all'art. 50 Il regolamento deve informarsi ai seguenti criteri:
a) capacità di instaurare relazioni esterne riconosciuta a tutte le strutture didattiche e scientifiche, salvo la riserva agli organi di governo dell'Ateneo delle relazioni di natura istituzionale con altre università o autorità pubbliche;
b) la decisione di attivare il nuovo rapporto deve essere preceduta da verifiche operate a livello di Ateneo volte ad accertare:
- la copertura organizzativa e finanziaria;
- le aspettative di sviluppo;
- l'osservanza da parte della struttura degli obblighi d'informazione relativi a precedenti rapporti;
- la compatibilità con i criteri e le prescrizioni dettate dal piano di sviluppo dell'Ateneo;
- la compatibilità con le risultanze del controllo di gestione, per la parte relativa alla struttura proponente;
- modalità procedurali atte a permettere la più completa valutazione sull'attivazione di ricerche o l'offerta di prestazioni che sollevino peculiari problemi di coerenza con i principi a cui si ispira il presente Statuto;
c) tutte le relazioni instaurate debbono soddisfare i seguenti requisiti:
- garanzie generali di trasparenza, quali adeguata informazione a livello di Ateneo dei rapporti in atto assicurata dall'anagrafe delle relazioni con terzi;
- relazioni periodiche sull'attività svolta e il grado di raggiungimento degli obbiettivi, pubblicità (anche temporalmente differita) dei risultati delle ricerche;
- la compatibilità dell'iniziativa con l'attività istituzionale della struttura e con le garanzie riconosciute ai singoli ricercatori non aderenti al programma proposto;
- necessità che nelle relazioni con istituzioni esterne alla ricerca sia sottolineata la peculiarità della prestazione universitaria;
- necessità che le attività didattiche, specie se idonee al rilascio di titoli, restino riservate alle esclusive e distinte responsabilità dei docenti e delle relative strutture;
d) i rapporti tra rappresentanti e strutture universitarie rappresentate sono disciplinati in modo unitario al fine di garantire:
- un regime giuridico uniforme, con particolare riguardo alle modalità di designazione e di nomina, alle facoltà di delega o di supplenza, alla cessazione dello status richiesto come presupposto nel corso del mandato, alla prorogatio;
- l'effettivo coinvolgimento delle strutture rappresentate, anche attraverso relazioni periodiche o l'inserimento obbligatorio all'ordine del giorno di una seduta del collegio della struttura interessata;

e) la regolamentazione del profilo finanziario delle relazioni instaurate si conforma ai seguenti criteri:
- sono esclusi dalla definizione della quota di oneri a carico delle prestazioni a terzi di una struttura i costi derivanti dalle inefficienze o dalla sottoutilizzazione di altra struttura accertate in sede di controllo di gestione;
- il regolamento per l'amministrazione e la contabilità prevede modalità perequative di ridistribuzione di parte dei proventi derivanti da prestazioni a terzi a vantaggio delle altre strutture o delle aree disciplinari;
- la disciplina, articolata per tipologia di prestazione, della ripartizione dei proventi da contratti, convenzioni, accordi e da prestazioni rese a terzi, mediante la utilizzazione delle strutture, definisce le quote da riservare all'Amministrazione dell'Ateneo, a titolo di spese generali, alle strutture responsabili, al personale direttamente coinvolto e al fondo di Ateneo.

all'art. 50.1 La vigilanza sull'attuazione dei criteri generali enunciati dal presente articolo e delle norme destinate a darne applicazione è riservata al Rettore e alla commissione permanente competente per materia prevista dal presente statuto. Le strutture scientifiche dell'Università possono essere utilizzate, osservati i criteri stabiliti dal presente articolo, per l'acquisizione di valutazioni tecniche richieste dalle amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 17.1 legge 241/1990.

all'art. 52.5 Il regolamento deve prevedere la seguente normativa di dettaglio:
a) lo statuto o gli accordi con gli altri partecipanti possono prevedere la riserva di ulteriori rappresentanti dell'Ateneo nel consiglio di amministrazione della società o dell'organismo privato indipendentemente dalla quota sottoscritta, nonché specifiche cautele in ordine alla cessione a terzi delle quote sociali. La esplicita valutazione di questi elementi deve risultare nella deliberazione iniziale del consiglio di amministrazione dell'Università o dell'organo comunque competente;
b) i rappresentanti dell'Università sono nominati dagli organi indicati al precedente comma 2 ed esercitano i poteri loro spettanti negli organi sociali in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione o degli altri organi competenti, riferendo ai medesimi almeno una volta all'anno entro il mese di giugno dell'anno accademico successivo con apposito punto iscritto all'ordine del giorno della relativa seduta.

alla Disp. I.1 Parte V L'apposito regolamento deve disciplinare i rapporti informativi tra delegante e delegato assicurando in modo adeguato la reciproca circolarità.

alla Disp. II.1 lett. b) Parte V Deve intendersi come espressione di volontà degli organi a cui è riferibile.

alla Disp. II.1 lett. c) Parte V L'apposito regolamento, deve disciplinare il caso di iterazione di elezioni senza esito, e il caso di mancata costituzione dell'Organo.

alla Disp. II.1 lett. g) Parte V Nel regolamento deve essere prevista una norma relativa allo scrutinio segreto.

alla Disp. II Parte VI Il S.A.I., nel sopprimere il 4° comma della Disposizione Transitoria II, in adeguamento ai rilievi del decreto del M.U.R.S.T., intende sottolineare che le norme statutarie sul divieto di rielezione dopo due mandati si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dello Statuto.

00A9182

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651426/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 2 5 0 1 7 7 1 0 0 *

L. 7.500
€ 0,77